Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 2 marzo 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Campania

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 febbraio 1979, n. **64.**

Interpretazione autentica dell'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 546, recante provvedimenti a favore delle zone del Friuli colpite dal terremoto del 1976.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica anno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le provvidenze previste dall'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, rifinanziate a norma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 546, si applicano anche per gli eventi sismici verificatisi dopo il maggio 1976 nei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia, determinati ai sensi dell'articolo 20 del decreto stesso, nonché ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

I sindaci dei comuni interessati, sulla scorta delle risultanze delle quali sono in possesso, o di cui sono, comunque, a conoscenza, eventualmente integrate da accertamenti suppletivi o dalla produzione di idonea documentazione da richiedersi ai capifamiglia, determineranno d'ufficio l'entità della perdita di vestiario o di biancheria, di mobili o di suppellettili dagli stessi subita a causa degli eventi sismici verificatisi dopo il maggio 1976, formulando le relative proposte per la corresponsione dei contributi alle competenti prefetture, le quali provvederanno, relativamente alle pratiche che riterranno accoglibili, alla concessione dei contributi medesimi nell'ambito delle autorizzazioni di spesa all'uopo disposte con le norme indicate al comma precedente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — ROGNONI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1979, n. **65.**

Richiamo alle armi nel 1979 di ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle Forze armate per addestramento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Nel corso dell'anno 1979 possono essere richiamati alle armi, per aggiornamento od addestramento, purchè ancora soggetti ad obblighi militari:

quattrocentottantotto ufficiali, centododici sottufficiali e centocinquanta militari di truppa in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito;

trentatre ufficiali e trentasei sottufficiali della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.

Art. 2.

Il Ministro della difesa stabilirà per ogni arma, servizio, categoria, specialità e ruolo, il numero dei militari da richiamare.

Il richiamo avrà luogo nei tempi, nei modi e per la durata stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

Art. 3.

I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1979

PERTINI

RUFFINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1979
Registro n. 6 Difesa, foglio n. 69

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1978.

Sostituzione di due componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1957, n. 33;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 619;

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1977, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 117, con il quale, tra gli altri, sono stati nominati componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il dott. ing. Aldo Migliardi, quale esperto in materie economiche e sociali, su designazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e l'avv. Millo Carignani, in rappresentanza dei lavoratori del credito, su designazione della Federazione autonoma bancari italiani;

Considerato che il dott. ing. Aldo Migliardi è deceduto e che l'avv. Millo Carignani ha rassegnato le dimissioni dal cennato incarico;

Atteso che si rende necessario procedere alla sostituzione dei predetti componenti;

Vista la nota del 27 ottobre 1978, n. 652, con la quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha designato, quale esperto in materie economiche e sociali nel citato organo, il dott. ing. Filippo Rossi, in sostituzione del dott. ing. Aldo Migliardi;

Vista la lettera n. 13664/78-RS/EV-VIII in data 4 novembre 1978, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel quadro della procedura indicata dai commi secondo e quarto dell'art. 3 della legge n. 33/1957, ha comunicato che la Federazione autonoma bancari italiani ha designato il sig. Luigi Marmiroli, quale rappresentante dei lavoratori del credito in seno al C.N.E.L., in sostituzione dell'avv. Millo Carignani;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 22 dicembre 1981, il dott. ing. Filippo Rossi — designato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, quale esperto in materie economiche e sociali — e il sig. Luigi Marmiroli — in rappresentanza dei lavoratori del credito, su designazione della Federazione autonoma bancari italiani — sono nominati componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1979
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 375

(1806)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1979.

Nomina di due membri della Commissione tributaria centrale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1973, registro n. 20 Finanze, foglio n. 387, con il quale è stato determinato in ventiquattro il numero delle sezioni della Commissione tributaria centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1974, registro n. 44 Finanze, foglio n. 356, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 30 maggio 1974, con il quale si è provveduto alla costituzione della Commissione tributaria centrale;

Considerato che i sotto elencati presidenti di sezione della Commissione tributaria centrale cessano dall'incarico per i motivi a fianco di ciascuno indicati:

Chiofalo dott. Agostino, presidente onorario del Consiglio di Stato, per raggiunti limiti di età;

Breglia dott. Francesco, presidente di sezione del Consiglio di Stato, deceduto;

Considerato che nelle more della loro sostituzione nell'incarico rivestito presso il consesso anzidetto, deve provvedersi alla nomina dei componenti designati dall'istituto di provenienza;

Vista la nota n. 451/S.G. del 12 settembre 1978, con la quale il presidente del Consiglio di Stato ha designato l'avv. Mario Egidio Schinaia e il dott. Sebastiano Scarcella, consiglieri di Stato, quali componenti della Commissione tributaria centrale;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere al riguardo;

Ritenuto che ai fini dei collegamenti e dei rapporti con la Commissione tributaria centrale tutti i componenti debbono eleggere il proprio domicilio in Roma;

Considerato che le persone nominate con il presente decreto non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal combinato disposto dell'articolo 9, ultimo comma, e dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Mario Egidio Schinaia e il dott. Sebastiano Scarcella, consiglieri di Stato, sono nominati membri della Commissione tributaria centrale, su designazione del presidente del Consiglio di Stato.

Art. 2.

Al pagamento dei compensi spettanti ai componenti la commissione di cui al presente decreto, sarà provveduto con i fondi iscritti sul cap. 6416 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1979
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 74

(1645)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1979.

Sostituzione di cinque presidenti di sezione e di un membro della Commissione tributaria centrale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1973, registro n. 20 Finanze, foglio n. 387, con il quale è stato determinato in ventiquattro il numero delle sezioni della Commissione tributaria centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1974, registro n. 44 Finanze, foglio n. 356, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 30 maggio 1974, con il quale si è provveduto alla costituzione della Commissione tributaria centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 aprile 1978, con il quale (art. 1) il dott. Francesco Raus, presidente di sezione della Corte dei conti a riposo, il dott. Luigi Maio, presidente di sezione della Corte di cassazione a riposo, il dott. Carlo Giannattasio, presidente di sezione della Corte di cassazione, attualmente membri della suddetta Commissione sono stati nominati presidenti di sezione dello stesso consesso tributario in sostituzione, rispettivamente, del dott. Andrea De Capua, presidente di sezione del Consiglio di Stato, del dott. Renzo Meregazzi, presidente onorario del Consiglio di Stato e del dott. Enrico Palla, presidente onorario della Corte dei conti, i primi due perchè deceduti ed il terzo per aver raggiunto il limite massimo di età stabilito dal combinato disposto degli articoli 45, secondo comma, e 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 636/1972;

Visto lo stesso decreto del Presidente della Repubblica in data 26 aprile 1978, con il quale (art. 2) il dott. Rosario Lo Verme, dirigente superiore dell'amministrazione finanziaria centrale, collocato fuori ruolo, a domanda, con decreto ministeriale del 26 aprile 1978, ai sensi dell'art. 9, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è stato nominato membro della predetta Commissione tributaria centrale;

Vista la deliberazione n. 901 con la quale la Corte dei conti in sezione di controllo, nell'adunanza del 19 ottobre 1978, ha dichiarato non conforme a legge il succitato decreto, ricusandone il visto e la conseguente registrazione, per i seguenti motivi:

a) per avere l'amministrazione, ai fini della nomina a presidente di sezione della Commissione tributaria centrale, erroneamente valutata l'anzianità complessiva di appartenenza al collegio medesimo di altro componente, il dott. Italo Sfrecola, presidente di sezione della Corte dei conti, omettendo di computare nella detta anzianità, a favore del medesimo, anche il primo periodo non continuativo intercorrente dalla data della prima nomina (23 febbraio 1960) a quella di interruzione (22 agosto 1966) della qualità di componente del collegio;

b) per essere stata disposta, a parità di anzianità di appartenenza alla Commissione tributaria centrale (12 febbraio 1964), la nomina a presidente di sezione del dott. Carlo Giannattasio, anzichè del dott. Carlo Nicolais, presidente di sezione a riposo della Corte dei conti, nonostante che quest'ultimo fosse più anziano di età rispetto al primo;

Ritenuto di doversi uniformare alla deliberazione surrichiamata e che conseguentemente, il dott. Italo Sfrecola e il dott. Carlo Nicolais debbono, nell'ordine di nomina a presidente di sezione della Commissione tributaria centrale, precedere, il primo, tutti gli altri nominandi, e il secondo, il dott. Carlo Giannattasio;

Considerato che, nel frattempo, si sono resi vacanti altri due posti nella carica di presidente di sezione della Commissione tributaria centrale, per cui occorre provvedere anche alla sostituzione del dott. Agostino Chiofalo, presidente onorario del Consiglio di Stato, il quale ha raggiunto il limite massimo di età stabilito dal combinato disposto dagli articoli 45, secondo comma, e 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 636, e del dott. Francesco Breglia, presidente di sezione del Consiglio di Stato, deceduto;

Considerato, altresì, che occorre provvedere alla nomina di un componente, ad integrazione della composizione della Commissione medesima, a seguito delle vacanze verificatesi tra gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere *e*) ed *f*) dell'art. 9 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972;

Vista l'istanza in data 20 settembre 1977, con la quale il dott. Rosario Lo Verme, dirigente superiore dell'amministrazione finanziaria centrale, ha chiesto di essere nominato componente della Commissione tributaria centrale, accettando il collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 9, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;

Considerato che, in data 2 maggio 1978, il dott. Lo Verme è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di anzianità di servizio, con la qualifica di dirigente generale, per cui essendosi modificato il suo *status*, non occorre più che lo stesso venga messo fuori ruolo;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere al riguardo;

Ritenuto che, ai fini dei collegamenti e dei rapporti con la Commissione tributaria centrale, tutti i componenti debbono eleggere il proprio domicilio in Roma;

Considerato che le persone nominate con il presente decreto non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal combinato disposto dell'art. 9, ultimo comma, e dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 636;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Italo Sfrecola, presidente di sezione della Corte dei conti, il dott. Francesco Raus, presidente di sezione della Corte dei conti a riposo, il dott. Luigi Maio, presidente di sezione della Corte di cassazione a riposo, il dott. Carlo Nicolais, presidente di sezione della Corte dei conti a riposo, e il dott. Carlo Giannattasio, presidente di sezione della Corte di cassazione, attualmente membri della Commissione tributaria centrale, sono nominati presidenti di sezione della stessa Commissione, in sostituzione, rispettivamente, del dott. Andrea De Capua, del dott. Renzo Meregazzi, del dott. Enrico Palla, del dott. Agostino Chiofalo e del dott. Francesco Breglia.

Art. 2.

Il dott. Rosario Lo Verme, dirigente generale dell'amministrazione finanziaria centrale a riposo, è nominato membro della suddetta Commissione tributaria centrale.

Art. 3.

Al pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di cui al presente decreto sarà provveduto con i fondi iscritti sul cap. 6416 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1979
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 76

(1646)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto **1978.**

Valore e caratteristiche di un biglietto postale celebrativo del campionato mondiale di baseball.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1977, n. 969, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1978, fra l'altro, di un biglietto postale celebrativo del campionato mondiale di baseball;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1443 del 19 luglio 1978;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un biglietto postale celebrativo del campionato mondiale di baseball, nel valore da L. 120.

Detto biglietto è stampato in offset, su carta bianca da grammi 75 per metro quadrato; formato del biglietto chiuso: cm 14,8 × 10,5; colori: policromia (sette colori); tiratura: due milioni di esemplari.

Il biglietto si presenta in tre sezioni ripiegate. La sezione superiore, munita di tre lembi gommati per la chiusura, reca: in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura, che comprende una composizione raffigurante un battitore che colpisce la palla, la leggenda « ITALIA » ed il valore « L. 120 »; in alto a sinistra, la leggenda « BIGLIETTO POSTALE », in carattere maiuscolo bastone tondo; in basso a sinistra l'emblema della manifestazione.

La sezione è completata da tre righe e da un riquadro con le indicazioni « C.A.P. », « LOCALITÀ » e « SIGLA PROV. » per l'indicazione del destinatario, il tutto in colore giallo.

La sezione centrale reca, in turchese « MITTENTE », « VIA », « N. », « C.A.P. », « (LOCALITÀ) » e « SIGLA PROV. », con linee punteggiate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1978

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GULLOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
CARTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1979
Registro n. 1 Poste, foglio n. 198

(1240)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1979.

Revoca al Consorzio agrario provinciale di Bologna delle autorizzazioni ad esercitare l'attività di magazzino generale in nove succursali della provincia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 luglio 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 18 febbraio 1950, 27 febbraio 1951, 13 febbraio 1956, con i quali il Consorzio agrario provinciale di Bologna, società cooperativa a responsabilità limitata, è stato autorizzato ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate, con sede principale in Bologna e varie succursali nella provincia;

Vista l'istanza in data 1° settembre 1978, con la quale il succitato Consorzio ha chiesto la revoca delle autorizzazioni ad esercitare l'attività di magazzino generale nelle seguenti succursali:

Bazzano, via Circonvallazione;
Budrio, via Zenzalino;
Castello d'Argile, via Provinciale;
Castel S. Pietro Terme, via Roma;
Crevalcore, viale Stazione;
Medicina, via S. Vitale Est n. 4;
Sala Bolognese, via Forlai;
S. Matteo della Decima, piazza 5 Aprile n. 13;
S. Pietro in Casale, via Provinciale.

Vista la deliberazione n. 226 del 26 ottobre 1978, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Decreta:

Articolo unico

Sono revocate al Consorzio agrario provinciale di Bologna, società cooperativa a responsabilità limitata, le autorizzazioni ad esercitare l'attività di magazzino generale nelle predette succursali, attribuite con i decreti ministeriali 18 febbraio 1950, 27 febbraio 1951, 13 febbraio 1956, citati nelle premesse.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1979

Il Ministro: PRODI

(1233)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Bruno Tonon, in Bologna.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di apparecchiature elettromedicali di origine e provenienza U.S.A. la ditta Bruno Tonon di Bologna ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 11.585,64 di cui al mod. *B*-Import n. 5821804 rilasciato dalla Cassa di risparmio di Bologna in data 18 aprile 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Somma Lombardo il 25 luglio 1977 con un ritardo, quindi, di giorni trentotto rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/14921 del 14 luglio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta interessata ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo alla momentanea indisponibilità dei locali in cui le apparecchiature avrebbero dovuto essere sistemate;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 18 luglio 1978 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi di natura strettamente aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Bruno Tonon di Bologna, mediante fidejussione della Cassa di risparmio in Bologna, nella misura del 5% di $ USA 11.585,64 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1979

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(1231)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1979.

Autorizzazione alla società « Sigecon S.p.a. », in Brescia, all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Sigecon S.p.a. », con sede in Brescia, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Sigecon S.p.a. », con sede in Brescia, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

(1235)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1979.

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 31 gennaio 1974 concernente i metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 72/276/CEE del 17 luglio 1972, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni metodi di analisi quantitative di mischie binarie di fibre tessili;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1974, che ha dato esecuzione alla direttiva n. 72/276/CEE sopracitata;

Vista la direttiva della commissione C.E.E. del 21 dicembre 1978 per l'adeguamento al progresso tecnico della citata direttiva n. 72/276/CEE del Consiglio;

Visto l'art. 1 della citata direttiva della commissione C.E.E. del 21 dicembre 1978, che sancisce l'obbligo per gli Stati membri di conformarsi alle disposizioni in essa contenute nel termine di sei mesi dalla sua notificazione;

Considerato che il provvedimento comunitario è stato notificato al Governo italiano in data 28 dicembre 1978;

Ritenuta l'urgenza di adottare le disposizioni necessarie al fine di dare esecuzione alla predetta direttiva della commissione del 21 dicembre 1978;

Visto l'art. 26 della legge 26 novembre 1978, n. 883;

Decreta:

Articolo unico

L'allegato II.2, metodi numeri 3 e 6 al decreto ministeriale 31 gennaio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 22 febbraio 1974, è modificato conformemente all'allegato al presente decreto.

Il presente decreto, unitamente all'allegato sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1979

Il Ministro: PRODI

ALLEGATO

MODIFICHE DELL'ALLEGATO II.2
AL DECRETO MINISTERIALE 31 GENNAIO 1974

METODO N. 3

Punto 3, *Apparecchiatura e reattivi* (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali); al 3.2. Reattivi, lettera (i), leggere:

Soluzione contenente 20 g di cloruro di zinco anidro fuso e 68 di acido formico anidro e portata a 100 g con acqua; (ossia 20 parti in massa di cloruro di zinco anidro fuso in 80 parti in massa di acido formico all'85 % in massa). *Si attira al riguardo l'attenzione sull'allegato II.1, punto 1.3.2.2., che prescrive che tutti i reattivi devono essere chimicamente puri; inoltre è necessario impiegare esclusivamente cloruro di zinco anidro fuso.*

Punto 4, *Procedimento d'analisi*, secondo comma, seconda frase, leggere:

Lavare quindi il residuo fibroso con circa 100 ml di soluzione fredda di ammoniaca (3.2.ii), avendo cura che esso resti completamente immerso nella soluzione per 10 minuti (1), e poi lavare a fondo con acqua fredda.

Punto 5, *Calcolo ed espressioni dei risultati*, leggere:

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di « d » per il cotone è 1,02.

METODO N. 6

Punto 4, *Procedimento d'analisi*, ultima frase, leggere:

Infine applicare il vuoto per eliminare l'eccesso di liquido poi trattare il residuo con acqua bollente per eliminare tutto il solvente, aplicare il vuoto, seccare il crogiuolo con il residuo, raffreddare e pesare.

(1) Per assicurare l'immersione del residuo fibroso nella soluzione di ammoniaca per 10 minuti si può, per esempio, applicare al crogiuolo filtrante una prolunga munita di rubinetto che permette di regolare il flusso dell'ammoniaca.

(1340)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 18 gennaio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso, con effetto dal 15 giugno 1975;

Visti i decreti ministeriali 18 aprile 1977, 19 aprile 1977, 1° giugno 1977, 2 giugno 1977, 21 febbraio 1978 e 22 febbraio 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso.

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Venezia, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 18 gennaio 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1743)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Mirsa, in Galliate.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Maglificio Mirsa di Galliate (Novara);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Mirsa di Galliate (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 settembre 1977 al 22 marzo 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1740)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 18 gennaio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso, con effetto dal 15 giugno 1975;

Visti i decreti ministeriali 18 aprile 1977, 19 aprile 1977, 1° giugno 1977, 2 giugno 1977, 21 febbraio 1978, 22 febbraio 1978 e 7 febbraio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Venezia, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 18 gennaio 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1744)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Mirsa, in Galliate.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Maglificio Mirsa di Galliate (Novara);

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 settembre 1977 al 22 marzo 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi:

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Mirsa di Galliate (Novara), è prolungata fino al 22 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1741)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Mirsa, in Galliate.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Maglificio Mirsa di Galliate (Novara);

Visti i decreti ministeriali 7 febbraio 1979 e 8 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 settembre 1977 al 22 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Mirsa di Galliate (Novara), è prolungata fino al 17 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1742)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1979.

Insediamento di alcune commissioni censuarie distrettuali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e revisione del sistema catastale, concernente l'insediamento delle commissioni censuarie;

Visto l'art. 27, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica dianzi citato, concernente la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie;

Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Le sottoindicate commissioni censuarie distrettuali, regolarmente costituite, saranno insediate il giorno 23 aprile 1979 e i loro componenti resteranno in carica sei anni:

della provincia di Alessandria: Acqui Terme - Bistagno;

della provincia di Ancona: Ancona - Cupramontana - Fabriano - Jesi - Ostra;

della provincia di Bari: Andria - Barletta;

della provincia di Caserta: Caiazzo;

della provincia di Catanzaro: Lamezia Terme;

della provincia di Como: Garzeno - Oggiono - Premana - Valmadrera;

della provincia di Cremona: Casalmaggiore - Crema - Cremona - Soresina;

della provincia di Cuneo: Ceva;

della provincia di Nuoro: Bosa - Macomer;

della provincia di Venezia: Venezia;

della provincia di Vercelli: Andorno Micca;

della provincia di Verona: Sona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(1734)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1979.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella provincia autonoma di Trento.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750 di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della provincia autonoma di Trento;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco della sottoindicata provincia nella quale possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonché i compensi integrativi per le pomacee avviate alla distillazione, previsti dall'art. 13 della stessa legge n. 364:

Trento - grandinate del 23 giugno, 7, 14, 29 luglio, 5, 7, 23 agosto, 27 settembre 1978.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Trento - grandinate del 23 giugno, 7, 14, 29 luglio, 5, 7, 23 agosto, 27 settembre 1978:

comune di Castelfondo: per l'intero territorio frutticolo comunale con l'esclusione delle località Forcola, Crede, Maiori, Villacce, Barc, Savine;

comune di Besenello: per l'intero territorio frutticolo comunale e per le frazioni Compet, Dietrobeseno, Maso Trap e per la zona compresa tra il punto di incontro del confine dei C.C. di Calliano e Besenello con la strada delle Salterie fino al bivio di Calliano per Besenello, sulla strada nazionale, e che prosegue fino al punto più vicino al fiume Adige;

comune di Calliano: per l'intero territorio frutticolo comunale e per la zona confinante con il C.C. di Besenello fino alla linea che congiunge la prima strada di servizio dell'azienda Castelpietra e il confine tra Calliano e Volano in località Taio;

comune di Nomi: intero territorio frutticolo comunale;

comune di Volano: per la località Alveo Vecchio;

comune di Brentonico: per il territorio frutticolo della frazione di Crosano e le località al cimitero di Brentonico;

comune di Faver: per l'intero territorio comunale escluse le località Ceole e Valdoi;

comune di Caldes: per le frazioni di Samoclevo, S. Giacomo, Bozzana, Bordiana;

comune di Cimone: per l'intero territorio frutticolo comunale;

comune di Aldeno: per il territorio frutticolo delle località Carotte, Casoni, Mezza-Prada, Paludi, S. Zeno;

comune di S. Michele all'Adige: per il territorio frutticolo compreso tra la linea che unisce S. Michele a Grumo e il confine con i C.C. di Lavis e Neve S. Rocco;

comune di Trento: per il territorio frutticolo delle frazioni di Sardagna e Cortesano per le località Pavione, Belvedere di Ravina, e per le località Maso Rossi, Carpenedi, Palazzine, Stefene, Crosare, Spini, Ghiaie Basse, Lamar di Gardolo, frazioni di Cadine, Sopramonte, Vigolo Baselga e Baselga del Bondone tutte quattro per l'intero territorio catastale;

comune di Segonzano: per l'intero territorio comunale con esclusione delle frazioni di Sevignano e Gresta;

comune di Cembra: per le località Fontana e Camin;

comune di Lisignano: per le località Scalucio, Costalda, Molin, Pere, Al Doss, Linco, Vic e Sorapont;

comune di Romallo: per l'intero territorio frutticolo comunale esclusa la località Campel;

comune di Taio: per la zona compresa tra la frazione di Dermulo e le località Torazza e Segrai di Segno;

comune di Vervò: per l'intero territorio frutticolo comunale;

comune di Albiano: per le località Gianon, Maso Casevet, Costa de Pont;

comune di Tres: per l'intero territorio frutticolo comunale esclusa la frazione Vion;

comune di Coredo: per l'intero territorio frutticolo comunale esclusa la frazione Tavon;

comune di Smarano: per la zona limitrofa al comune di Coredo;

comune di Revò: per le località Monte, Maurini, Pozze, Corfi e Campalesi;

comune di Cagnò: per la località Smazzi;

comune di Calavino: frazioni di Ponte Oliveti, Monti, paese di Calavino loc. Palazzine della frazione Sarche e zona centrale Piano Sarca:

comune di Lasino: zona Piano Sarca: le località che partono dal confine del C.C. di Calavino si estendono per circa 200 m verso il paese di Pergolese;

comune di Padergnone: zona compresa tra il centro abitato ed il confine con il comune di Calavino;

comune di Terlago: zona della piana di Terlago e le località site intorno al Paese;

comune di Civezzano: limitatamente alle frazioni di Torchio, Seregnano; Cogatti, Bampi e Barbaniga;

comune di Levico: frazioni di Levico, Selva e Campiello;

comune di Pergine Valsugana: frazioni di Madrano, Canzolino, Nogarè, Vigalzano, Viarago, Serso, Zivignago, Canezza, Brazzaniga, Assizzi;

comune di Cles: l'intero territorio frutticolo delle frazioni di Vaggiuna e Somaiano;

comune di Romeno: l'intero territorio frutticolo del capoluogo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1979

Il Ministro: MARCORA

(1484)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1979:

Caprino Ernesto, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Lastra a Signa, distretto notarile di Firenze, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

(1879)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia contemporanea (raddoppio) presso la facoltà di magistero dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Torino è vacante la cattedra di storia contemporanea (raddoppio), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1791)

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura spagnola presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Istituto universitario orientale di Napoli è vacante la cattedra di lingua e letteratura spagnola, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1792)

Vacanza della cattedra di patologia generale veterinaria presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di patologia generale veterinaria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1793)

MINISTERO DELLA SANITA'

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale «Vittoriana Staro» di Valli del Pasubio

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1770, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale «Vittoriana Staro» di Valli del Pasubio (Vicenza).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(1461)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale «S. Andrea Fonte Lidia» (pozzo 10) di Medesano

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1978, n. 1835, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale «S. Andrea Fonte Lidia» (pozzo 10) di Medesano (Parma).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(1462)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale «Sovrana» di Castelletto d'Orba

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1768, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale «Sovrana» di Castelletto D'Orba (Alessandria).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(1463)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento con nomina di commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Coo.L.T. - Mobili cooperativa lavoratori trevigiani S.r.l.», già cooperativa Mobilinea a r.l., in Villorba.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1979 la società cooperativa di produzione e lavoro «Coo.L.T. - Mobili cooperativa lavoratori trevigiani S.r.l.», già cooperativa Mobilinea a r.l., in Lancenigo di Villorba (Treviso), costituita per rogito dott. Arrigo Manavello in data 2 agosto 1973, rep. n. 7978, reg. soc. n. 6719, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Tarcisio Baggio.

(1459)

Scioglimento senza nomina di commissario liquidatore del «Consorzio cooperative edilizie Calore» a r.l., in Benevento.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1979 il «Consorzio cooperative edilizie Calore» a r.l., in Benevento, costituito per rogito dott. Mario Giordano in data 18 giugno 1975, rep. n. 63421, reg. soc. n. 1130, è stato sciolto, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(1460)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 4

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 18. — Data: 24 gennaio 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Genova. — Intestazione: Pallavicino Maria Teresa, nata a Bistagno il 25 novembre 1933. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 1.000.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19. — Data: 24 gennaio 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Genova. — Intestazione: Pallavicino Maria Teresa, nata a Bistagno il 25 novembre 1933. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 3. — Capitale L. 160.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore

(1343)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(Unica pubblicazione) Elenco n. 1

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
Prestito ricostruzione 5 %	48402	Mensa arcivescovile - Vercelli	80.000
Id.	48403	Idem	80.000
Id.	48405	Idem	50.000
Id.	48409	Idem	50.000
Id.	48410	Idem	50.000
Id.	48412	Idem	30.000
Id.	48414	Idem	100.000
Id.	49597	Idem	50.000
Id.	70491	Chiesa parrocchiale di San Giuliano - Vercelli	1.015.000
Rendita 5 %	301881	Mensa arcivescovile - Vercelli	1.555.000
Id.	122671	Beneficio parrocchiale S. Michele Arcangelo in Borgodale	18.800
Id.	131876	Confraternita del Suffragio in Santhià	125.800
Id.	192511	Beneficio parrocchiale di S. Carlo in Masserano	39.000
Id.	212336	Beneficio parrocchiale di Casanova Elvo	30.400
Id.	212338	Beneficio parrocchiale SS. Pietro e Paolo in Castelletto Monastero	112.900
Id.	214460	Beneficio parrocchiale di S. Stefano Prot. in Robbio Lomellina	306.700
Id.	219698	Confraternita Sacramento in Candia Lomellina	5.000
Id.	241423	Confraternita S. Croce in S. Defendente in Cigliano	81.900
Id.	246257	Beneficio parrocchiale S. Bartolomeo in Trino	5.500
Id.	264995	Beneficio coadiutorale S. Giacomo in Bianzè	70.000
Id.	281445	Beneficio parrocchiale SS. Martino e Giorgio in Vicolungo	110.000
Id.	306484	Beneficio SS. Pietro e Paolo apostolo in Brusnengo	320.000
Prestito redimibile 3,50 %-1934	107594	Beneficio parrocchiale Biandrate (Novara)	31.400
Id.	144591	Idem	14.200
Id.	201839	Idem	45.000
Id.	201840	Fabbriceria chiesa parrocchiale - Biandrate (Novara)	9.700
Id.	174402	Beneficio parrocchiale - Bianzè (Vercelli)	6.000
Id.	190199	Idem	271.100
Id.	341651	Beneficio parrocchiale Borgo d'Ale (Vercelli)	384.600
Id	374458	Confraternita S. Caterina e Sacramento - Borgovercelli	24.900
Id.	150945	Beneficio parrocchiale SS. Pietro e Paolo Brusnengo (Vercelli)	18.900
Id.	153723	Idem	6.100
Id.	371626	Idem	17.000
Id.	263786	Idem	44.800
Id.	135307	Beneficio parrocchiale - S. Bernardo Brusnengo (Vercelli)	13.000
Id.	358630	Idem	13.100

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
Prestito redimibile 3,50 %-1934	173632	Compagnia Suffragio - Buronzo	15.900
Id.	532438	Chiesa parrocchiale S. Maria - Candia Lomellina (Pavia)	10.000
Id.	41449	Beneficio parrocchiale - Casaleggio (Novara)	7.200
Id.	330839	Beneficio parrocchiale - Casaleggio (Novara)	9.800
Id.	12207	Beneficio parrocchiale S. Tommaso - Castelletto Cervo (Vercelli)	8.700
Id.	34373	Idem	41.400
Id.	136885	Idem	15.700
Id.	167248	Idem	22.700
Id.	392053	Idem	30.900
Id.	192052	Beneficio parrocchiale SS. Pietro e Paolo - Castelletto Cervo (Vercelli)	7.800
Id.	209637	Idem	41.700
Id.	211990	Idem	34.300
Id.	211991	Idem	20.000
Id.	140732	Idem	84.700
Id.	358003	Beneficio parrocchiale - Cigliano (Vercelli)	14.300
Id.	67405	Beneficio parrocchiale - Crescentino (Vercelli)	10.100
Id.	171402	Idem	26.100
Id.	300913	Idem	7.700
Id.	367731	Idem	9.000
Id.	188664	Compagnia dame carità - Crescentino (Vercelli)	11.300
Id.	213767	Beneficio parrocchiale S. Maria Po - Crescentino (Vercelli)	11.700
Id.	312906	Idem	10.900
Id.	500022	Beneficio parrocchiale S. Silvestro - Crescentino (Vercelli)	5.700
Id.	198015	Beneficio parrocchiale - Crova (Vercelli)	63.100
Id.	141813	Beneficio parrocchiale - Fontanetto Po (Vercelli)	65.700
Id.	141814	Idem	6.100
Id.	243508	Beneficio parrocchiale - Ghislarengo (Vercelli)	9.000
Id.	161595	Beneficio parrocchiale - Lamporo (Vercelli)	6.200
Id.	80307	Parrocchia - Livorno Ferraris (Vercelli)	74.500
Id.	80310	Cappellania S. Bartolomeo - Livorno Ferraris (Vercelli)	10.500
Id.	80311	Compagnia Suffragio - Livorno Ferraris (Vercelli)	22.000
Id.	80312	Compagnia SS. Sacramento - Livorno Ferraris (Vercelli)	5.400
Id.	80313	Chiesa Gerbidi - Livorno Ferraris (Vercelli)	7.700
Id.	283926	Beneficio parrocchiale S. Carlo - Masserano (Vercelli)	21.500
Id.	286747	Idem	21.400
Id.	145059	Confraternita Gonfalone - Masserano (Vercelli)	37.500
Id.	375014	Oratorio S. Liberata - Masserano (Vercelli)	16.400
Id.	131497	Beneficio parrocchiale di Rongio Masserano (Vercelli)	5.300
Id.	352731	Idem	7.400
Id.	300802	Beneficio parrocchiale - Moncrivello (Vercelli)	9.800
Id.	24425	Beneficio parrocchiale - Olcenengo (Vercelli)	7.100
Id.	123567	Idem	6.800
Id.	137918	Idem	19.800
Id.	300150	Idem	8.100

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
Prestito redimibile 3,50 %-1934	300357	Chiesa parrocchiale - Olcenengo (Vercelli)	34.500
Id.	161727	Beneficio parrocchiale - Palazzolo Vercellese (Vercelli)	107.200
Id.	372411	Chiesa parrocchiale - Palazzolo Vercellese (Vercelli)	14.000
Id.	27255	Beneficio parrocchiale - Palestro (Pavia)	7.500
Id.	205244	Idem	7.300
Id.	322761	Idem	88.000
Id.	322651	Idem	32.700
Id.	302645	Beneficio parrocchiale - Pezzana (Vercelli)	43.400
Id.	342539	Idem	10.800
Id.	123740	Beneficio parrocchiale - Recetto (Novara)	30.200
Id.	384797	Confraternita S. Caterina e SS. Sacramento - Recetto (Novara)	6.100
Id.	331019	Beneficio parrocchiale S. Giorgio - Roasio (Vercelli)	5.400
Id.	118558	Beneficio parrocchiale S. Maria - Roasio (Vercelli)	35.300
Id.	149225	Idem	11.200
Id.	41092	Beneficio parrocchiale - Robbio Lomellina (Pavia)	34.800
Id.	311287	Idem	6.000
Id.	486015	Chiesa parrocchiale - Sannazzaro Sesia (Novara)	5.700
Id.	259035	Confraternita Suffragio - Santhia (Vercelli)	5.000
Id.	350898	Idem	28.800
Id.	396663	Arciconfraternita Trinità, Apostoli e Carmine - Santhia (Vercelli)	7.900
Id.	122191	Beneficio parrocchiale - Serravalle Sesia (Vercelli)	5.100
Id.	313462	Chiesa parrocchiale - Serravalle Sesia (Vercelli)	12.700
Id.	83639	Consorzio Anime - Vintebbio di Serravalle Sesia (Vercelli)	18.300
Id.	84327	Compagnia Suffragio - Stroppiana (Vercelli)	13.000
Id.	84328	Chiesa parrocchiale - Stroppiana (Vercelli)	15.500
Id.	172433	Chiesa parrocchiale - Robella di Trino (Vercelli)	30.700
Id.	265858	Idem	7.300
Id.	345451	Idem	11.300
Id.	42254	Chiesa parrocchiale S. Agnese - Vercelli	6.900
Id.	381398	Beneficio parrocchiale S. Bernardo - Vercelli	10.000
Id.	394847	Idem	15.000
Id.	283928	Beneficio parrocchiale S. Lorenzo - Vercelli	102.400
Id.	371575	Chiesa parrocchiale S. Lorenzo - Vercelli	6.500
Id.	84329	Confraternita S. Anna - Vercelli	29.800
Id.	170950	Confraternita S. Bernardino - Vercelli	100.000
Id.	414797	Idem	40.000
Id.	44246	Confraternita S. Caterina - Vercelli	11.500
Id.	71753	Idem	17.000
Id.	200325	Idem	56.500
Id.	501345	Idem	5.000
Id.	84331	Confraternita S. Giuseppe - Vercelli	11.000
Id.	191555	Confraternita S. Sebastiano - Vercelli	8.000
Id.	105774	Confraternita SS. Rocco e Caterina - Vicolungo (Novara)	15.700

(1212)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 40

Corso dei cambi del 26 febbraio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	840,30	840,30	840,32	840,30	840,20	840,85	840,20	840,30	840,30	840,30
Dollaro canadese	700 —	700 —	701,25	700 —	700,55	703,40	700,55	700 —	700 —	700 —
Marco germanico	454,30	454,30	454,30	454,30	454,35	454,10	454,24	454,30	454,30	454,30
Fiorino olandese	420,65	420,65	420,65	420,65	420,50	420,60	420,50	420,65	420,65	420,65
Franco belga	28,801	28,801	28,80	28,801	28,78	28,80	28,80	28,801	28,801	28,80
Franco francese	196,89	196,89	196,65	196,89	196,80	196,90	196,83	196,89	196,89	196,90
Lira sterlina	1694,30	1694,30	1694,75	1694,30	1693,67	1689,55	1694,58	1694,30	1694,30	1694,30
Corona danese	163,66	163,66	163,65	163,66	163,65	163,35	163,65	163,66	163,66	163,65
Corona norvegese	165,10	165,10	165,10	165,10	165,10	165,10	165,08	165,10	165,10	165,10
Corona svedese	192,87	192,87	192,70	192,87	192,77	192,90	192,85	192,87	192,87	192,85
Franco svizzero	503,91	503,91	503,65	503,91	503,63	503,15	503,90	503,91	503,91	503,90
Scellino austriaco	62,03	62,03	62,05	62,03	62 —	61,90	62,01	62,03	62,03	62 —
Escudo portoghese	17,90	17,90	17,73	17,90	17,68	17,90	17,80	17,90	17,90	17,90
Peseta spagnola	12,172	12,172	12,17	12,172	12,16	12,20	12,17	12,172	12,172	12,17
Yen giapponese	4,163	4,163	4,17	4,163	4,161	4,20	4,161	4,163	4,163	4,16

Media dei titoli del 26 febbraio 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	65,675
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	87,650
» 5,50% » » 1968-83	85,625
» 5,50% » » 1969-84	80,925
» 6% » » 1970-85	80,550
» 6% » » 1971-86	78,350
» 6% » » 1972-87	76,975
» 9% » » 1975-90	83,150
» 9% » » 1976-91	83,400
» 10% » » 1977-92	86,625
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,750
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1979	99,90
» » » Ind. 1-7-1979	100,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,700
» » » » 1-1-1978/80	100,800
» » » » 1-3-1978/80	100,675
» » » » 1-6-1978/80	100,625
» » » » 1-8-1978/80	100,650
Buoni Tesoro Pol. 9% 1-4-1979 I emiss.	99,650
» » » 9% 1-10-1979 II emiss.	99,625
» » Nov. 5,50% 1-1-1980	95,600
» » Pol. 9% 1-1-1980	97,750
» » » 10% 1-1-1981	96,350
» » Nov. 5,50% 1-4-1982	84,425
» » Pol. 12% 1-1-1982	99,275
» » » 12% 1-4-1982	98,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 febbraio 1979

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	840,25
Dollaro canadese	700,275
Marco germanico	454,27
Fiorino olandese	420,575
Franco belga	28,80
Franco francese	196,86
Lira sterlina	1694,44
Corona danese	163,655
Corona norvegese	165,09
Corona svedese	192,86
Franco svizzero	503,905
Scellino austriaco	62,02
Escudo portoghese	17,85
Peseta spagnola	12,171
Yen giapponese	4,162

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Rinvio della data di svolgimento delle prove scritte del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato.

Le prove scritte del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato, bandito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1978, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 399, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 ottobre 1978, fissate per i giorni 5, 6, 7, 9 e 10 marzo 1979, sono state posticipate per sopravvenute difficoltà di carattere organizzativo.

Dette prove avranno luogo in Roma, nella sede del Consiglio di Stato, sito in piazza Capo di Ferro n. 13, nei giorni 4, 5, 6, 8 e 9 giugno 1979.

(1934)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a ventisette posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 19 novembre 1973, n. 734, concernente la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1973, registro n. 12, foglio n. 277, concernente la determinazione delle piante organiche e la denominazione delle qualifiche delle carriere direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1973, registro n. 4, foglio n. 235, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a cinquanta posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1975, registro n. 12, foglio n. 83, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a venticinque posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato ai laureati in ingegneria mineraria;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1976, registro n. 4, foglio n. 385, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a quindici posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere;

Ravvisata la necessità, in relazione alle accertate esigenze di servizio, di coprire i posti già autorizzati e non coperti con i tre suddetti concorsi, mediante due distinti concorsi: uno a dieci posti riservato ai laureati in ingegneria mineraria ed un altro a ventisette posti per i laureati in ingegneria (tutti gli indirizzi);

Visto il parere espresso dalla 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione n. 14/75 del 5 novembre 1975, sui programmi di esame per l'ammissione nella carriera direttiva del ruolo tecnico degli ingegneri del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a ventisette posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

Dei suddetti ventisette posti messi a concorso, cinque posti sono riservati, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati delle carriere di concetto dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata, in possesso del diploma di laurea in ingegneria.

I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di riservatari utilmente collocati in graduatoria verranno conferiti, nell'ordine, agli altri candidati idonei.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore gli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) diploma di laurea in ingegneria.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II (ufficio concorsi) - Via Molise n. 2 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) luogo e data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

f) il titolo di studio conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) domicilio e recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa);

l) la lingua estera obbligatoria nella quale si intende sostenere l'esame;

m) la dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Inoltre, i candidati che intendano sostenere la prova facoltativa (scritta ed orale) di lingua estera debbono dichiararlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed un colloquio nelle materie indicate nel seguente programma:

Prove scritte:

a) Scienza delle costruzioni: elasticità e resistenza dei materiali; sollecitazioni semplici e composte; linea elastica delle travi ad asse rettilineo; sistemi staticamente indeterminati, travi continue; sistemi reticolari; strutture e collegamenti nelle opere metalliche e nelle opere in legno; membrature in cemento armato. Dimensionamento di strutture, di funi metalliche e di elementi portanti di macchine di sollevamento e di trasporto.

b) Fisica tecnica: trasmissione del calore; termometria; fondamenti di termodinamica generale ed applicata; cicli di funzionamento delle macchine termiche e delle macchine refrigeranti; produzione, utilizzazione, recupero e controllo del calore; moto dei fluidi; impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento d'aria; impianti di illuminazione.

Colloquio: il colloquio oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte verterà sulle seguenti:

Elettrotecnica: elettrotecnica generale. Sistemi elettrici monofasi e polifasi. Macchine elettriche (generatori, trasformatori, motori, convertitori, raddrizzatori, accumulatori). Strumenti di misure industriali. Cavi e apparecchiature elettriche. Problemi di isolamento e di protezione di impianti elettrici.

Meccanica applicata: macchine di sollevamento e di trasporto; macchine idrauliche motrici ed operatrici; generatori di vapore e macchine a vapore; motori a combustione interna, compressori e macchine operatrici ad aria compressa.

Nozioni di statistica.

Nozioni di diritto amministrativo e di legislazione mineraria.

Lingua estera a scelta del candidato tra il francese, lo spagnolo, l'inglese e il tedesco (traduzione di brani tecnici).

Prova facoltativa di lingua estera: francese, inglese, spagnolo e tedesco. La lingua prescelta dai candidati, indicata nella domanda di ammissione al concorso, dovrà essere diversa da quella obbligatoria scelta per il colloquio:

a) prova scritta:

la prova consisterà in una traduzione dalla lingua italiana con l'uso del vocabolario di un brano tecnico;

b) colloquio:

il colloquio consisterà nella lettura e traduzione di un brano ed in una conversazione in cui i concorrenti dovranno dare prova di conoscere completamente la lingua estera facoltativa prescelta.

Art. 6.

Svolgimento delle prove

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, *nei giorni 8 e 9 ottobre 1979, alle ore 8,30, in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.*

La prova facoltativa di lingua estera avrà luogo in Roma, il giorno 10 ottobre 1979, alle ore 8,30, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali, primo piano, stanza n. 31, via Molise n. 2.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per la prova facoltativa (scritta ed orale) di lingua estera verrà assegnato ai candidati, ove detta prova sia superata, fino ad un punto in aumento della somma dei voti di cui al precedente comma.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale

degli affari generali, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita; i candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possseso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purchè, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 9.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati ingegneri in prova (parametro 218) nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina ad ingegnere, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente, di questa o di altra amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il Ministero ha la facoltà di far compiere agli impiegati della carriera direttiva del ruolo tecnico che rivestano la qualifica di ingegnere un corso di perfezionamento teorico e pratico della durata di uno o due anni presso facoltà o scuola superiore delle miniere, in Italia o all'estero da designarsi dal Ministero stesso.

Al termine di ciascun anno di corso i predetti impiegati devono sostenere gli esami sulle materie oggetto del corso: quelli che non superano gli esami cessano di appartenere al Corpo delle miniere, ai sensi dell'art. 332 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.
Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza (parametro 218) oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1978

Il Ministro: PRODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1979
Registro n. 2 *Industria, foglio n.* 41

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II (ufficio concorsi) - Via Molise, 2 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a ventisette posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età perchè . . . . (5);

8) di voler sostenere la prova orale obbligatoria di lingua . . . . . . (francese, inglese, spagnolo o tedesco):

9) di voler sostenere la prova facoltativa, scritta ed orale, di lingua . . . . . (francese, inglese, spagnolo o tedesco) (7);

10) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . (6)

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . . ., con la qualifica di . . . . . ., presso la quale è stato assunto il . ., ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . . . con la qualifica di . . . dal . . . al . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

(7) Questa dichiarazione deve essere resa soltanto dai candidati che intendono sostenere tale prova.

(1643)

MINISTERO DELLA SANITA'

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardiologia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 138;

Visto il proprio decreto del 18 novembre 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità nazionale a primario di cardiologia per l'anno 1975;

Visto il proprio provvedimento del 28 settembre 1976, che aveva escluso il dott. Aleardo Maresta, nato a Ravenna il 14 maggio 1941, per l'insufficiente anzianità di servizio documentata, in quanto non viene ritenuta valutabile l'attività prestata dal sanitario come assistente volontario dopo l'8 maggio 1969;

Vista l'ordinanza del 25 ottobre 1976, con la quale il tribunale amministrativo del Lazio accoglieva l'istanza incidentale avanzata dal dott. Maresta per la sospensione del provvedimento di esclusione, ammettendolo con riserva a sostenere l'esame in questione;

Vista la sentenza del 29 marzo 1978 pronunciata dal tribunale predetto con la quale è stato accolto nel merito il ricorso proposto dal dott. Maresta, e annullato il provvedimento ministeriale di esclusione;

Visti i verbali della commissione esaminatrice, ove risulta che il sanitario medesimo ha partecipato all'esame, superandolo con il punteggio di 70/100 (settanta centesimi);

Decreta:

Il dott. Aleardo Maresta, nato a Ravenna il 14 maggio 1941, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardiologia, per l'anno 1975, di cui al decreto ministeriale 18 novembre 1976, con il punteggio di 70/100 (settanta centesimi).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(1691)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neurochirurgia, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe (in corso di registrazione);

Considerato che il prof. Papo Isacco ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni di lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Del Vivo Romeo Eugenio, primario degli ospedali riuniti di Reggio Calabria, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neurochirurgia, che si terrà a Roma il giorno 21 novembre 1978, in sostituzione del prof. Papo Isacco, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1979
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 317

(1692)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina legale e delle assicurazioni sociali, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe (in corso di registrazione);

Considerato che la prof.ssa Olivi Maria Giacinta ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni di lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Zarone Alfonso, primario degli ospedali riuniti di Napoli, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina legale e delle assicurazioni sociali, che si terrà a Roma il giorno 20 novembre 1978, in sostituzione della prof.ssa Olivi Maria Giacinta, rinunciataria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1979
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 96

(1693)

Sostituzione di componenti della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia plastica, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe (in corso di registrazione);

Considerato che il prof. Sagnotti Giovanni ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta perchè collocato a riposo dal 1° luglio 1978;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Pasquini Guido, primario degli ospedali civili di Brescia, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia plastica, che si terrà a Roma il giorno 2 dicembre 1978, in sostituzione del prof. Sagnotti Giovanni, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1979
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 94

(1695)

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe (in corso di registrazione);

Considerato che il prof. Leidi Paolo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per precedenti impegni all'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Masellis Michele, primario dell'ospedale civico e Benfratelli di Palermo, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia plastica, che si terrà a Roma il giorno 2 dicembre 1978, in sostituzione del prof. Leidi Paolo, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1979
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 93

(1696)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia pediatrica, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe (in corso di registrazione);

Considerato che il dott. Giuseppe Ungaretti ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per impegni precedentemente assunti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Walter Campanelli, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia pediatrica, che si terrà a Roma il giorno 11 dicembre 1978, in sostituzione del dott. Giuseppe Ungaretti, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1979
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 98

(1694)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, per l'assegnazione di sette borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel secondo supplemento straordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della sanità n. 10, pubblicato il 22 gennaio 1979, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1978 registro n. 5 Sanità, foglio n. 397, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso, per titoli, per l'assegnazione di sette borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale.

(1431)

SPEDALI RIUNITI DI LIVORNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso la dipendenza di Rosignano Solvay, a:

due posti di aiuto e un posto di assistente chirurgo della divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto medico e un posto di assistente medico addetto all'astanteria, pronto soccorso e servizio di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria (ufficio concorsi) dell'ente in Livorno.

(617/S)

OSPEDALE «P. F. CALVI» DI NOALE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente chirurgo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Noale (Venezia).

(618/S)

OSPEDALE CIVILE DI AVELLINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di fisiopatologia;

un posto di assistente di anatomia;

due posti di assistente di immunotrasfusione;

due posti di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (ufficio concorsi) dell'ente in Avellino.

(632/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «V. MONALDI» DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto di medicina generale;

quattro posti di assistente di chirurgia generale;

due posti di assistente di chirurgia toracico-polmonare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale (ufficio concorsi) dell'ente in Napoli.

(630/S)

OSPEDALE «S. ANDREA» DI MASSA MARITTIMA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Massa Marittima (Grosseto).

(631/S)

OSPEDALE «S. GIUSEPPE E MELORIO» DI S. MARIA CAPUA VETERE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto medico analista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria (ufficio personale) dell'ente in S. Maria Capua Vetere (Caserta).

(619/S)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1978, n. 49.

Variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1978 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 14 *novembre* 1978)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1978, n. 50.

Modifica ed integrazione dell'art. 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6, concernente « Il funzionamento dei gruppi consiliari ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 14 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 3 aprile 1973, n. 11, è così modificato:

L'ufficio di presidenza destina, altresì, ai gruppi consiliari personale in servizio presso il consiglio entro i seguenti limiti:

a) due unità per ogni gruppo consiliare costituito a norma di regolamento quale ne sia la consistenza;

b) unità aggiuntive in proporzione di una per ogni due consiglieri o frazione iscritti a ciascun gruppo consiliare di almeno quattro unità.

Art. 2.

Il punto *b*), dell'art. 3 della legge 5 agosto 1972, n. 6, è così modificato:

« Da una quota variabile ragguagliata a L. 150.000, per ogni consigliere regionale iscritto al gruppo ».

L'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6, è così modificato:

« A valere sull'anzidetto contributo i gruppi provvedono autonomamente, secondo i rispettivi regolamenti ed a cura dei propri organi direttivi ».

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'ultimo quadrimestre in L. 12.000.000, si provvederà con la previsione di spesa di cui al capitolo n. 5 « Contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari » del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1978.

All'onere derivante per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

RUSSO

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1978, n. 51.

Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe e attribuzioni agli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 14 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

Con la presente legge, la Regione persegue l'obiettivo di:

disciplinare le procedure di programmazione, finanziamento ed esecuzione delle opere di cui al successivo art. 2;

determinare una più stretta rispondenza di tutti gli interventi sul territorio alle esigenze delle comunità locali anche mediante delega di funzioni amministrative nella specifica materia agli enti locali, i quali le esercitano nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e nei limiti della legge regionale 7 giugno 1975, n. 70;

snellire le relative procedure in armonia con la legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 2.

Ambito di applicazione

Le norme di cui alla presente legge si applicano alle opere pubbliche e di interesse pubblico di competenza:

a) della Regione;

b) dei comuni, loro consorzi e loro aziende;

c) delle province e delle comunità montane;

d) dei consorzi, aziende pubbliche ed altri enti abilitati sui quali sono esercitati il controllo o la vigilanza della Regione.

Art. 3.

Forme di intervento finanziario regionale

L'intervento finanziario regionale per le opere di cui alla presente legge si esplica con finanziamenti parziali o totali concessi sotto forma di:

a) contributi poliennali in conto capitale o in conto interesse per l'ammortamento di mutui;

b) contributi una tantum in conto capitale.

I contributi poliennali per l'ammortamento dei mutui di cui al comma precedente possono essere erogati per un periodo massimo di 35 anni.

Titolo II

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 4.

Programmi pluriennali di intervento

L'utilizzazione dei fondi disponibili per la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 2 è disposta attraverso programmi pluriennali d'intervento, con validità temporale coincidente con quella del bilancio della Regione.

La giunta regionale, sulla base delle proposte programmatiche formulate dalle amministrazioni provinciali, ai sensi del successivo art. 7 predispone il programma pluriennale di intervento e lo trasmette al consiglio regionale che lo approva contestualmente al piano regionale di sviluppo e al bilancio pluriennale e alle sue variazioni.

Fino all'elaborazione del piano regionale di sviluppo, il programma pluriennale si ispira agli indirizzi di programmazione territoriale e settoriale degli interventi e fissa l'ammontare del-

la relativa previsione di spesa per categoria di intervento e per aree territoriali, nonchè i criteri per la formulazione dei piani esecutivi.

Il programma pluriennale è articolato in due sezioni, una relativa al finanziamento degli interventi di interesse sovracomunale di competenza delle province, delle comunità montane e degli altri enti abilitati, ed una per gli interventi di interesse locale, di competenza dei comuni e degli altri enti abilitati.

Per ciascuna delle due sezioni sono indicati: l'ammontare della previsione di spesa, i criteri ed i relativi parametri per il riparto territoriale e settoriale dei finanziamenti disponibili, la ripartizione della spesa per esercizi finanziari e categorie di intervento, le forme di intervento finanziario di cui al precedente art. 3.

I servizi regionali, ciascuno per la propria competenza, entro dieci giorni dall'approvazione del programma pluriennale, danno agli enti destinatari comunicazione degli interventi previsti dal programma medesimo.

Il programma pluriennale è attuato attraverso i piani annuali esecutivi di finanziamento.

Art. 5.

Piano annuale esecutivo di finanziamento

Il piano annuale esecutivo di finanziamento è predisposto dalla giunta regionale nell'ambito del bilancio annuale di previsione.

Il piano esecutivo definisce gli stanziamenti di competenza da iscrivere nel bilancio annuale e assegna alle province, alle comunità montane, ai comuni ed agli altri enti abilitati i relativi stanziamenti.

Il piano esecutivo si articola in due sezioni: una relativa agli interventi per categorie di opere di interesse sovracomunale ed una relativa agli interventi per categorie di opere di interesse locale.

Per ciascuna delle due sezioni il piano esecutivo, secondo i criteri fissati nel programma pluriennale, localizza i finanziamenti definendo le forme dell'intervento regionale, ai sensi dell'art. 3.

L'approvazione del piano esecutivo è deliberata dal consiglio regionale contestualmente al bilancio annuale e alle sue variazioni.

Art. 6.

Emissione dei decreti di finanziamento e di concessione

Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge del bilancio annuale di previsione, il presidente della giunta regionale o gli assessori delegati emettono i decreti di concessione dei finanziamenti e ne dispongono la notifica agli enti destinatari.

Art. 7.

Richiesta degli enti

Ai fini della formazione del programma pluriennale e dei piani esecutivi, gli enti di cui all'art. 2 formulano annualmente le richieste di interventi di rispettiva competenza nel campo delle opere pubbliche o di interesse pubblico.

Entro il 30 aprile di ogni anno, le richieste di intervento sono presentate dalle comunità montane, dai comuni e dagli enti abilitati, alle amministrazioni provinciali competenti per territorio.

Le amministrazioni provinciali formulano una proposta globale di interventi relativa al territorio di propria competenza articolandola nelle sezioni previste dagli articoli 4 e 5, d'intesa con le comunità montane per gli interventi richiesti dai comuni membri di queste e per gli interventi che, comunque, ricadono nel territorio delle medesime, qualunque sia l'ente richiedente.

Tale proposta deve essere depositata dalle province entro e non oltre il 30 luglio di ogni anno alla giunta regionale che in mancanza di proposte procederà comunque all'elaborazione del programma pluriennale e dei piani esecutivi di intervento da sottoporre al consiglio regionale.

Tutte le richieste di intervento di cui ai commi precedenti devono contenere anche l'indicazione delle presumibili spese relative alla progettazione di massima ed esecutiva, alla direzione dei lavori, al collaudo, ai contributi previdenziali e al carico I.V.A.

Art. 8.

Fondo di accantonamento

E' costituito un fondo di accantonamento non superiore al 10 % del valore complessivo degli interventi previsto nel piano esecutivo.

Tale fondo è impiegato per adeguare, integrare o modificare il piano esecutivo o anche per consentire l'eventuale revisione o aggiornamento dei prezzi.

Il fondo, come sopra definito, è utilizzato a mezzo di variante al piano esecutivo.

Al fondo affluiscono anche i finanziamenti revocati.

E' fatta salva la possibilità di attingere al fondo lavori per fare fronte a nuovi oneri derivanti da revisione dei prezzi.

Titolo III

EROGAZIONE E VINCOLI DEL FINANZIAMENTO REGIONALE

Art. 9.

Regolamenti per progettazione ed esecuzione

La giunta regionale sentito il comitato tecnico regionale predispone e sottopone all'approvazione del consiglio regolamenti atti ad indicare criteri generali ai quali debbono conformarsi i progetti generali di massima ed esecutivi per le varie categorie di opere i relativi capitolati di appalto, le condizioni generali dei contratti relativi agli appalti, nonchè gli schemi di convenzioni tipo di affidamento degli incarichi di progettazione, direzione e collaudo dei lavori.

E' competenza della giunta regionale definire periodicamente i costi massimi unitari per opere finite finanziate in tutto od in parte dalla Regione.

Fino all'emanazione di dette disposizioni si fa riferimento alle norme statali vigenti.

Art. 10.

Individuazione delle opere

L'ente destinatario del finanziamento, nel rispetto dei vincoli fissati dal programma pluriennale e dal piano esecutivo annuale, individua le opere da realizzare dando corso agli adempimenti di propria competenza secondo le procedure di cui ai successivi articoli.

Art. 11.

Erogazione del finanziamento regionale

Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla comunicazione dei finanziamenti concessi in conto capitale, dispone i relativi accrediti su appositi conti correnti intestati agli enti destinatari dei finanziamenti da accendere presso le filiali o la sede provinciale di uno degli istituti di credito tesorieri della Regione, alle condizioni generali da includere nel contratto di appalto di tesoreria e con esplicita riserva a favore della Regione degli interessi maturati sulle giacenze.

Gli enti concessionari possono assumere impegni di spesa fino alla concorrenza globale dello stanziamento ad essi assegnato nell'intero periodo temporale cui si riferiscono i programmi pluriennali di intervento nel rispetto del vincolo di destinazione e delle modalità in essi previsti.

I pagamenti annuali complessivi non possono superare in ciascun anno finanziario il limite dello stanziamento iscritto nel bilancio regionale.

Art. 12.

Progetti esecutivi

Gli enti destinatari dei finanziamenti previsti dai piani esecutivi, entro centottanta giorni dalla data di notifica del decreto di concessione del finanziamento regionale, procedono alla redazione ed approvazione dei progetti esecutivi delle opere da realizzare.

Eventuali proroghe dei termini per un periodo massimo di ulteriori centottanta giorni, possono essere concesse, su motivata richiesta dell'ente concessionario, dal presidente della giunta regionale.

In caso di inadempienza del rispetto dei predetti termini, la giunta regionale dichiara decaduto dal finanziamento l'ente inadempiente e destina i finanziamenti recuperati al fondo previsto dall'art. 8.

Art. 13.

Gestione dei fondi accreditati

L'istituto di credito presso il quale sono accreditati i fondi o l'ente mutuatario provvedono all'erogazione con ordini di pagamento emessi dal legale rappresentante dell'ente appaltante sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico o, se questo manchi, dal direttore dei lavori, senza ulteriori formalità.

Art. 14.
Rendiconti

E' fatto obbligo agli enti concessionari di presentare alla Regione apposito rendiconto anche parziale, entro il 31 marzo di ogni anno, nonchè rendiconto entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione dei singoli atti di collaudo delle opere comprese in progetto e rendiconto finale entro trenta giorni dalla data di definizione di tutte le operazioni finanziarie comprese in progetto.

Alla Regione dovranno essere trasmesse copia degli estratti conto e le certificazioni dell'avvenuto pagamento della ritenuta di acconto.

Art. 15.
Spesa non coperta dal contributo regionale

Per le opere fruenti di intervento finanziario regionale parziale, l'ente concessionario, per far fronte alla parte di spesa a suo carico, deve deliberare, in sede di approvazione del progetto esecutivo dell'opera, le forme di autofinanziamento.

Art. 16.
Rapporti con gli istituti di credito

La Regione concorda con il Ministero del tesoro e con gli istituti di credito abilitati l'ammontare globale e le condizioni dei mutui che accenderanno gli enti destinatari dei contributi regionali.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con la Cassa depositi e prestiti e con altri istituti di credito per favorire l'accensione dei mutui da parte degli enti concessionari dell'intervento finanziario regionale e per la realizzazione delle previsioni dei programmi pluriennali attuativi previsti dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Titolo IV

PROGETTAZIONE, CONTROLLI ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI

Art. 17.
Incarichi di progettazione

I progetti di massima o esecutivi dei lavori possono essere redatti dagli uffici tecnici degli enti previsti dall'art. 2, purchè tali uffici siano diretti da tecnici abilitati a progettare l'opera da eseguire.

Per comprovate necessità, la redazione dei singoli progetti può essere, altresì, affidata a liberi professionisti iscritti nei relativi albi professionali e scelti tenendo conto della notoria, riconosciuta e specifica competenza in relazione all'opera da progettare ed evitando il sovrapporsi degli incarichi ai sensi dello art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970.

Tali incarichi non debbono costituire rapporto continuativo e debbono rispettare le norme previste dall'art. 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e successive modificazioni ed integrazioni.

Di ogni incarico di progettazione conferito, l'ente deve dare comunicazione alla segreteria della commissione per la tenuta dell'albo dei collaudatori che è tenuta a dare pubblicità di tutti gli incarichi di progettazione assegnati.

Art. 18.
Progettazione generale di massima

Gli enti abilitati, prima che il proprio organo deliberante proceda all'approvazione dei progetti generali di massima delle strutture di urbanizzazione primaria e di altre opere il cui importo di spesa è superiore a 300 milioni, sono tenuti ad acquisire sui progetti stessi il preventivo parere favorevole del comitato tecnico.

Art. 19.
Funzioni di ingegnere capo

Secondo la materia attinente all'opera, gli enti locali privi di ufficio tecnico retto da ingegnere o architetto, per l'espletamento delle funzioni di ingegnere capo dei lavori, relativi all'opera da realizzare, a norma del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, possono convenzionarsi con gli enti di cui al precedente art. 2, i quali pongono a disposizione i propri funzionari ingegneri o architetti.

Gli enti locali di cui sopra possono, altresì, convenzionarsi con ingegneri o architetti liberi professionisti, iscritti ai relativi albi da almeno dieci anni.

Art. 20.
Approvazione della progettazione esecutiva

La progettazione esecutiva e le eventuali varianti delle opere predisposte dagli enti locali territoriali sono approvate con deliberazione dell'ente concessionario. Tali deliberazioni sono sottoposte al solo controllo di legittimità del competente organo regionale di controllo.

In deroga alle prescrizioni di cui all'art. 285 del testo unico del 3 marzo 1934, n. 383, i progetti relativi alle opere previste dalla presente legge non sono soggetti in fase di controllo ad alcun parere tecnico da parte degli organi dell'amministrazione regionale o statale.

E' altresì soppressa ogni approvazione tecnica da parte degli organi della Regione già prevista dalle vigenti disposizioni statali e regionali.

Art. 21.
Controlli sugli enti funzionali

I controlli sugli atti tecnici predisposti dagli enti funzionali dipendenti dalla Regione non sono modificati dalla normativa di cui alla presente legge.

Art. 22.
Progetti di opere non conformi allo strumento urbanistico

Nei casi in cui lo strumento urbanistico approvato o adottato e trasmesso per l'approvazione di legge, contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.

Nel caso in cui le opere ricadono su aree che negli strumenti urbanistici approvati o adottati e trasmessi per l'approvazione di legge non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi, non necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni.

Il presidente della giunta regionale emette il relativo decreto di approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti.

Le norme di cui al primo e secondo comma del presente articolo si applicano per tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.
Aree destinate all'edilizia scolastica

Per la determinazione dell'ampiezza delle aree destinate alla edilizia scolastica, si applicano le norme di cui all'art. 2 della legge del 3 gennaio 1978, n. 1.

Il formale provvedimento di vincolo previsto dall'art. 14 della legge 28 luglio 1967, n. 641, e dal quinto comma dell'art. 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412 è delegato al sindaco competente per territorio.

Art. 24.
Direzione dei lavori

Divenuta esecutiva la deliberazione con cui si approva la progettazione esecutiva, l'ente concessionario, qualora non le abbia già fatto con l'incarico di progettazione, nomina, con gli stessi criteri e forme previsti dall'art. 17, il direttore dei lavori.

Art. 25.
Aggiudicazione delle opere

All'aggiudicazione delle opere si provvede entro sessanta giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo mediante:

a) appalto col sistema dei pubblici incanti o della licitazione privata;

b) appalto concorso;

c) concessione;

d) trattativa privata;

e) lavori in economia, in amministrazione diretta o per cottimi.

Art. 26.
Pubblici incanti e licitazione privata

Di norma per l'esecuzione dei progetti si ricorre all'appalto mediante licitazione privata. E' rimessa alla discrezionalità della pubblica amministrazione il ricorso al sistema dei pubblici incanti.

Nel caso si proceda a mezzo di licitazione privata la gara può essere aggiudicata anche nel caso di un'unica offerta valida in ribasso.

Dopo due esperimenti con offerte in ribasso andati deserti o comunque non aggiudicati, la licitazione privata può essere rinnovata con l'ammissione di offerte in aumento.

La licitazione privata per l'aggiudicazione degli appalti fruenti in tutto o in parte di finanziamenti regionali, per lavori di importi inferiori a mille milioni di lire, I.V.A. esclusa, si svolgono con il sistema previsto dall'art. 1, lettera *d*), della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

Art. 27.

Appalto concorso

Quando la realizzazione dell'opera richieda la ricerca di speciali soluzioni ovvero speciali metodi esecutivi, può farsi ricorso all'appalto concorso.

Il bando, comunque, deve indicare almeno:

a) la natura e l'importo presunto dei lavori;

b) il termine congruo per la presentazione delle istanze di partecipazione al procedimento;

c) i requisiti richiesti alle imprese;

d) le modalità di visione degli atti relativi all'accertamento della fattibilità dell'opera;

e) le prescrizioni dello strumento urbanistico e del regolamento edilizio applicabili all'opera;

f) il termine di presentazione del progetto esecutivo e della proposta di corrispettivo, con specificazione se quest'ultimo debba determinarsi a corpo o mediante l'applicazione dei prezzi unitari;

g) eventuali vincoli tecnici che devono essere rispettati;

h) il termine per la pronuncia sulle proposte.

La proposta avanzata in risposta all'appalto-concorso, per essere ritenuta ammissibile, deve contenere:

a) il progetto esecutivo;

b) l'indicazione del corrispettivo richiesto e l'elenco dei prezzi unitari;

c) il programma di svolgimento dei lavori, con l'indicazione dei termini intermedi e finali;

d) l'indicazione dettagliata degli speciali metodi esecutivi;

e) l'indicazione delle attrezzature e dei mezzi d'opera da impiegarsi nelle diverse fasi di svolgimento del programma di cui alla lettera *c*);

f) il nominativo ed i titoli del direttore dei lavori.

L'aggiudicazione è disposta, entro i termini stabiliti dal bando, dall'organo consiliare dell'ente appaltante che designa anche i componenti la commissione giudicatrice.

Trascorso il termine stabilito dal bando senza che il partecipante al procedimento abbia ricevuto comunicazione dell'accoglimento, egli può revocare la proposta ed ottenere l'immediata restituzione della cauzione.

Il rifiuto della proposta non attribuisce al partecipante il diritto a rimborsi od indennizzi se non espressamente previsti nel bando.

Art. 28.

Concessione di costruzione o di gestione

Quando debbono realizzarsi o gestirsi complessi di opere con destinazione omogenea o coordinata, per i quali si richiede accentuata potenzialità tecnica ed economica dell'imprenditore e l'applicazione di metodi esecutivi speciali, può farsi ricorso all'istituto della concessione di progettazione oppure di costruzione e se necessario di gestione da aggiudicarsi a trattativa privata dopo aver preso in esame le offerte di tutte le imprese idonee o di gruppi di imprese consortili che abbiano richiesto di essere sentite.

Le speciali condizioni dell'affidamento degli studi, indagini elaborazioni progettuali, realizzazione delle opere ed eventualmente gestione delle stesse, sono deliberate dall'organo consiliare dell'ente, sentito il parere del comitato tecnico regionale.

Art. 29.

Trattativa privata

Il ricorso alla trattativa privata è ammesso quando:

le gare di cui agli articoli 26 e 27 siano andate deserte e si abbiano fondati motivi per prevedere lo stesso esito nel caso di ripetizione del procedimento;

l'urgenza sia tale da non consentire indugi;

nei casi previsti dall'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1;

si faccia ricorso all'affidamento in concessione previsto dalla presente legge.

Art. 30.

Economia, amministrazione diretta o per cottimi

Le esecuzioni in economia, in amministrazione diretta o per cottimi è consentita solo per i casi non diversamente disciplinati da leggi e regolamenti e nei limiti di importo in essi stabiliti.

Art. 31.

Adeguamento alle direttive della Comunità economica europea

Per l'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici di importo superiore a mille milioni di lire, I.V.A. esclusa, si osservano le norme della legge 8 agosto 1977, n. 584.

Per l'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici di importo compreso tra mille e duemila milioni è fatta salva la riserva prevista dall'ultimo comma dell'art. 24 della stessa legge 8 agosto 1977, n. 584.

Art. 32.

Imprese ammesse agli appalti

Agli appalti possono essere ammessi, oltre ai singoli concorrenti, anche i gruppi di imprese purchè ciascuna impresa sia iscritta all'albo nazionale dei costruttori per la categoria richiesta e per la classifica corrispondente a un quinto dello importo dei lavori oggetto dell'appalto oppure l'impresa capogruppo sia iscritta per l'intero.

Dette imprese devono presentare alla stazione appaltante, unitamente all'offerta:

a) una lista di membri del gruppo, con la designazione del procuratore o mandatario;

b) l'impegno sottoscritto da ciascuno associato o concernente il riconoscimento che il procuratore rappresenta ciascuna impresa verso il committente allo scopo di presentare l'offerta e di procedere a tutte le operazioni conseguenti all'eventuale aggiudicazione fino al collaudo compreso;

c) l'autorizzazione al procuratore a riscuotere con effetto illimitato per ciascuno dei membri;

d) l'assunzione della responsabilità solidale dell'impresa capo-gruppo per l'intera opera e delle responsabilità di ciascun membro per l'esecuzione della parte dei lavori che nella presentazione dell'offerta risulta di sua pertinenza.

Agli appalti superiori a mille milioni possono essere ammesse imprese riunite o che dichiarino di volersi riunire ai sensi dell'art. 20 della legge 8 agosto 1977, n. 584 e che si trovino nelle condizioni previste dal successivo art. 21 di detta legge, modificato dall'art. 29 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Agli appalti dei lavori inferiori a cento milioni di lire possono partecipare anche imprese che, pur non avendo l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, risultino iscritte all'albo professionale artigiano.

Art. 33.

Consegna dei lavori

Ai sensi e nei limiti dell'art. 10 del capitolato generale del Ministero dei lavori pubblici e dell'art. 337, comma secondo, della legge sui lavori pubblici, la consegna dei lavori può essere immediatamente disposta all'atto dell'aggiudicazione e con riserva della successiva approvazione da parte dei competenti organi della stazione appaltante. In caso di mancata approvazione i lavori già eseguiti saranno valutati e liquidati a misura.

Nel caso di esperimento di gara in aumento, la consegna immediata dei lavori può essere disposta all'atto dell'aggiudicazione, nei limiti delle somme impegnate e disponibili per il progetto in appalto, in pendenza degli atti di adeguamento del finanziamento del resto dei lavori per i quali si procederà a nuova consegna.

Art. 34.

Proroghe per l'esecuzione dei lavori

I lavori appaltati devono essere realizzati nei termini contrattuali, salvo proroghe che possono essere accordate dagli enti appalti per causa di forza maggiore e per un periodo di tempo che non superi, nel complesso, un terzo del termine contrattuale assegnato per la realizzazione dell'opera.

Titolo V
OCCUPAZIONE TEMPORANEA, ESPROPRIAZIONE, INDENNIZZI

Art. 35.
Dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità delle opere

L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere di cui alla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto, salvo proroghe concesse dalla giunta regionale per l'ultimazione dei lavori già iniziati, solo ove siano intervenute circostanze eccezionali ed imprevedibili e che, comunque, non possono superare i cinque anni dalla data di approvazione del progetto.

I provvedimenti di cui al primo comma del presente articolo devono indicare i termini di inizio e compimento dei lavori e delle espropriazioni.

Art. 36.
Attraversamenti, percorrenze e spostamenti

Per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili e per le quali sia stata disposta l'occupazione temporanea d'urgenza, tutti gli enti pubblici o società private che gestiscono servizi pubblici e siano titolari del potere di autorizzazione o di concessione di attraversamento, sono tenuti a pronunciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta indipendentemente dal perfezionamento delle pratiche amministrative e dal versamento delle somme dovute, sulle quali, in caso di ritardo, sono corrisposti gli interessi legali.

Entro lo stesso termine e alle stesse condizioni, i soggetti di cui al comma precedente debbono pronunciarsi sugli spostamenti e percorrenze loro richiesti e devono provvedervi nei tempi tecnici minimi, necessari alla realizzazione della specifica opera pubblica.

Art. 37.
Occupazione temporanea, stati di consistenza e cessione volontaria

Per le occupazioni temporanee di urgenza, la determinazione delle indennità provvisorie nonchè per tutti gli altri adempimenti riguardanti l'acquisizione dei beni occorrenti per la realizzazione di opere connesse alla presente legge ed in genere per tutte le procedure relative a materie trasferite o delegate alla Regione, si applica la procedura fissata dal titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni.

I relativi provvedimenti sono ammessi dall'organo competente ai sensi della legge regionale del 19 aprile 1977, n. 23.

Il decreto che autorizza l'occupazione di urgenza deve contenere anche la nomina del tecnico che procede alla redazione del verbale dello stato di consistenza dei beni da occupare nelle forme previste dalla vigente legislazione.

Al proprietario ed al conduttore o possessore dell'immobile da espropriare o occupare deve essere rilasciata copia del verbale di consistenza e di presa di possesso.

Art. 38.
Indennità di conduzione

L'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, va corrisposta in via definitiva agli aventi diritto entro sessanta giorni dalla data del verbale di immissione nel possesso dell'immobile ai sensi dell'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. In caso di contrasto sulla misura dell'indennità, negli stessi termini l'ente espropriante provvederà ad effettuare il deposito di quanto offerto.

Per i proprietari diretti coltivatori che cedono volontariamente i propri immobili, l'indennità di cui al comma che precede qualora superi la somma di lire cinque milioni, deve essere garantita con fidejussione bancaria o con polizza assicurativa rilasciata da enti od istituti a norma delle vigenti disposizioni.

Sono proprietari diretti coltivatori, ai sensi dell'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, coloro i quali risultano tali da apposito certificato rilasciato dal servizio dei contributi agricoli unificati salvo ogni ulteriore indagine dell'espropriante.

La corresponsione dell'indennità prevista dal secondo comma dell'art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche, è subordinata alla presentazione di una dichiarazione del proprietario, di altra idonea documentazione o di atto notorio attestante la qualifica richiesta.

Art. 39.
Norme per l'espropriazione

L'espropriante, decorsi i termini previsti dall'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, rimette al presidente della giunta regionale l'elenco delle ditte che non hanno convenuto la cessione volontaria dei beni, delle ditte che hanno accettato le indennità offerte, di quelle che hanno concordato l'indennità di espropriazione, e di quelle che non hanno manifestato alcuna volontà.

Per le ditte che hanno convenuto la cessione volontaria lo espropriante incarica l'ufficiale rogante alla stipula dell'atto di compravendita ed alla contestuale liquidazione delle relative indennità senza bisogno di ulteriori autorizzazioni.

L'espropriante, a propria cura e spese, è tenuto ad eseguire i successivi adempimenti di registrazione, inserzione nel F.A.L., notifica, trascrizione e volturazione catastale del decreto di espropriazione.

Le disposizioni della presente legge in materia espropriativa si applicano anche alle procedure già disciplinate da leggi speciali, comprese quelle dei consorzi A.S.I., della zona industriale di Napoli, in materia mineraria-termale, di turismo, di bonifiche e, in genere, a tutte le procedure attinenti a materie trasferite o delegate alla Regione.

Le funzioni amministrative esercitate dal presidente della giunta regionale nella materia espropriativa sono delegate ai comuni competenti per territorio.

Rimane di competenza del presidente della giunta regionale la definizione dei procedimenti espropriativi che risultino già iniziati al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Qualora le funzioni delegate con il presente articolo non sono esercitate entro trenta giorni, vi provvede il presidente della giunta regionale.

Titolo VI
COLLAUDI

Art. 40.
Collaudo in corso d'opera

Per le opere assistite in tutto o in parte da finanziamenti regionali, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta consegna dei lavori, con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore al ramo espressamente delegato per le opere di interesse sovracomunale e con decreto del presidente dell'amministrazione provinciale competente per territorio per le opere di interesse comunale, è disposto il collaudo in corso di opera.

Con le procedure previste dalla presente legge gli enti locali e gli altri enti di cui all'art. 2, nominano i collaudatori per i lavori eseguiti a totale carico dei loro bilanci.

Qualora l'importo dei lavori appaltati non superi centocinquanta milioni di lire, l'atto di collaudo può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori.

Art. 41.
Nomina collaudatori

I collaudatori sono scelti tra gli scritti all'albo di cui al successivo art. 42.

I provvedimenti di nomina devono essere notificati alle parti interessate e alla commissione per la formazione e tenuta dell'albo.

Gli incarichi sono assegnati con criterio rotazionale ed equitativo.

Per i lavori di particolare complessità può essere nominata una commissione di collaudo in corso d'opera formata da due componenti. Qualora risulti instaurato un contenzioso di particolare complessità amministrativa, al collaudatore o alla commissione può essere affiancato con parere consultivo un funzionario amministrativo della Regione o di altri enti pubblici, che abbia particolare e comprovata esperienza nel settore dei lavori pubblici.

L'approvazione degli atti di collaudo e della contabilità finale spetta agli enti realizzatori delle opere.

Titolo VII

ALBO DEI COLLAUDATORI

Art. 42.

Istituzione dell'albo dei collaudatori

E' istituito presso la giunta regionale uno speciale albo dei collaudatori con le modalità appresso specificate. All'albo possono essere iscritti, su domanda corredata da curriculum ed adeguata documentazione distinti per specialità e competenza professionale, i seguenti tecnici laureati o diplomati ed abilitati all'esercizio professionale da almeno cinque anni:

a) laureati in ingegneria, architettura, geologia, scienze forestali, scienze agrarie, nonchè diplomati degli istituti tecnici, agrari, per geometri, industriali e nautici che si trovino nei ruoli del personale della Regione, degli enti locali e degli enti pubblici di cui al precedente art. 2, purchè iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali;

b) laureati in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie, scienze forestali, nonchè diplomati degli istituti tecnici, agrari, per geometri, industriali, nautici, iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali.

Art. 43.

Formazione e tenuta dell'albo

Per la formazione e tenuta dell'albo dei collaudatori, è istituita presso la giunta regionale una commissione di cui fanno parte:

l'assessore regionale ai lavori pubblici o un suo delegato con funzioni di presidente;

un funzionario tecnico e un funzionario amministrativo designati dal presidente della Regione;

un ingegnere, un architetto, un geologo, un agronomo, un perito agrario, un perito industriale, un perito nautico ed un geometra, scelti dalla giunta regionale su terne di nomi designati dai rispettivi ordini o collegi professionali.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario della giunta regionale, all'uopo nominato dal presidente della giunta.

La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale e rimane in carica per cinque anni.

Alla spesa per la formazione e la tenuta dell'albo dei collaudatori ed a quella per il funzionamento della commissione di cui al presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti dei capitoli 51 e 52 dello stato di previsione della spesa per il 1978.

All'onere per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 44.

Sezioni dell'albo

L'albo è ripartito nelle seguenti sezioni:

1) opere edili con impianti connessi;

2) infrastrutture civili (opere stradali, opere acquedottistiche e fognarie con impianti connessi di sollevamento e di trattamento delle acque, impianti di pubblica illuminazione);

3) opere idrauliche, di bonifica e di sistemazione montana;

4) opere marittime;

5) impianti tecnologici speciali;

6) opere di ingegneria industriale;

7) opere di sistemazione agraria;

8) opere di sistemazione forestale.

Gli iscritti all'albo vanno ripartiti nelle varie sezioni e per ciascuno di essi viene annotata la rispettiva abilitazione professionale in relazione:

1) alle opere ordinarie attinenti alla conservazione e manutenzione di opere già esistenti;

2) alle opere straordinarie, ovvero nuove costruzioni e straordinarie manutenzioni. E' ammessa la contemporanea assegnazione a più sezioni.

Art. 45.

Pubblicità dell'albo

Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'albo dei collaudatori è aggiornato e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

Al predetto albo sono allegati gli elenchi degli incarichi di progettazione, direzione dei lavori di collaudo conferiti nell'anno precedente.

Art. 46.

Compensi

I compensi ai collaudatori sono liquidati secondo le tariffe minime professionali vigenti.

Per i collaudatori funzionari dello Stato o di enti pubblici i compensi di cui sopra sono liquidati secondo le tariffe professionali nazionali vigenti con la riduzione, in quanto applicabile, di un terzo.

Nel caso di commissione di collaudo, ad ogni componente della stessa compete il compenso stabilito dalla tariffa professionale ridotto di un terzo.

Nei casi di integrazione della commissione con un funzionario amministrativo, a questi compete il compenso stabilito dalla tariffa professionale per ingegneri ed architetti ridotto della metà.

Titolo VIII

ORGANI TECNICI REGIONALI E PROVINCIALI

Art. 47.

Comitato tecnico regionale

E' istituito il comitato tecnico regionale. Esso è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto:

a) dal presidente della giunta regionale che lo presiede;

b) dall'assessore ai lavori pubblici con funzione di vice presidente;

c) dal provveditore alle opere pubbliche o da un suo delegato;

d) da un amministratore locale designato dal comitato A.N.C.I.;

e) da un amministratore provinciale designato dal comitato U.P.I.;

f) da un amministratore di comunità montana designato dalla sezione regionale dell'U.N.C.E.M.;

g) dai coordinatori dei servizi lavori pubblici, urbanistica, acque ed acquedotti, trasporti, piani e programmazione, ragioneria, agricoltura, foreste, edilizia residenziale, sanità, avvocatura, nonchè dagli altri coordinatori o loro delegati di quei servizi operanti nel settore;

h) dai responsabili degli uffici provinciali del genio civile;

i) da due ingegneri rispettivamente esperti in impiantistica e trasporti, da un geologo, nominati dalla giunta e scelti tra nominativi inseriti in terne formulate dai rispettivi ordini professionali;

l) da un territorialista e da un urbanista nominati dalla giunta tra particolari esperti della materia;

m) da un ingegnere sanitario dipendente della Regione, nominato dalla giunta su designazione dell'assessore alla sanità.

Per i componenti di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*), le organizzazioni indicate designano anche i rispettivi membri supplenti che intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.

E' componente di diritto, con voto consultivo, il funzionario della Regione istruttore del progetto in esame, che funge da relatore.

I componenti non di diritto durano in carica tre anni e possono essere riconfermati solo per un altro triennio.

Art. 48.

Sezioni provinciali del comitato tecnico regionale

Per ogni provincia è istituita una sezione del comitato tecnico regionale nominata con decreto del presidente della giunta regionale e composta:

dal presidente dell'amministrazione provinciale che la presiede;

dall'assessore provinciale ai lavori pubblici, con funzioni di vice presidente;

dal dirigente dell'ufficio del genio civile provinciale o suo delegato;

dall'ingegnere dirigente l'ufficio tecnico dell'amministrazione provinciale o suo delegato, dai dirigenti degli uffici agrari e forestali provinciali o da loro delegati;

dall'ufficiale sanitario del comune capoluogo di provincia o suo delegato.

Il presidente della sezione provinciale del comitato tecnico regionale può associare tecnici qualificati con voto consultivo al lavoro della sezione medesima, qualora l'opera in esame lo richieda.

E' componente di diritto, con voto consultivo, il funzionario istruttore del progetto in esame che funge da relatore.

Le sezioni provinciali del comitato tecnico regionale si riuniscono presso le sedi delle amministrazioni provinciali.

Art. 49.
Segreteria dei comitati tecnici

Svolgono le funzioni di segretario del comitato tecnico regionale e delle sue sezioni provinciali, funzionari regionali nominati dal presidente della giunta regionale con suo decreto.

Art. 50.
Validità delle adunanze

Le adunanze del comitato tecnico regionale e delle sue sezioni provinciali sono valide con la presenza di un terzo dei membri ed i pareri sono validi se adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 51.
Compenso ai componenti il comitato tecnico

Ai componenti del comitato tecnico regionale e delle sue sezioni provinciali è assegnata una indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute pari al 70% dell'indennità di presenza stabilita per i componenti il comitato regionale di controllo e il rimborso di eventuali spese di trasferta da liquidarsi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

All'onere relativo si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 51 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1978. Per gli anni successivi si fa fronte con l'apposito stanziamento di bilancio.

Art. 52.
Compiti e funzioni attribuite al comitato tecnico regionale e alle sue sezioni provinciali

Il comitato tecnico regionale è competente:

ad esprimere i pareri previsti dal precedente art. 18;

a svolgere le attribuzioni trasferite o di competenza regionale già del consiglio superiore dei lavori pubblici o del comitato tecnico amministrativo;

ad assolvere le funzioni di ogni altro organo tecnico consultivo operante ai sensi delle leggi statali e regionali in vigore.

I pareri previsti dal precedente art. 18 sui progetti di opere di interesse locale sono espressi dalle sezioni provinciali del comitato tecnico regionale competenti per territorio.

I pareri devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti risultante da apposito timbro a calendario da apporre sulla relativa lettera di trasmissione che elenca tutti gli atti allegati.

Copia timbrata è rilasciata all'ente richiedente il parere.

Qualora il parere sia favorevole senza osservazioni il dispositivo è comunicato telegraficamente.

Il silenzio o il parere tardivamente pronunciato, equivalgono a parere favorevole.

Art. 53.
Rimborso spese agli enti delegati

La Regione rimborsa annualmente agli enti le spese inerenti l'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla presente legge, sulla base di criteri e modalità deliberati dal consiglio regionale.

Art. 54.
Opere di urgenza o somma urgenza

Gli uffici tecnici della Regione, anche a richiesta degli enti interessati, accertano le opere alla cui esecuzione deve provvedersi con urgenza o somma urgenza.

Il tecnico regionale, che esegue i rilievi, redige motivato verbale di constatazione, dichiarando altresì l'indifferibilità e urgenza nonchè la pubblica utilità delle opere, e affida i lavori che non tollerano rinvio, d'intesa con il comune competente per territorio.

Detto verbale e la perizia tecnico-economica dei lavori affidati, vistati dall'amministrazione comunale, vengono trasmessi dal redigente al servizio regionale competente per gli ulteriori adempimenti.

La giunta regionale approva la perizia, assegna e accredita fondi al comune che provvede alla liquidazione ed ai successivi adempimenti tecnici ed amministrativi secondo le norme della presente legge.

Art. 55.
Mancato esercizio della delega

Fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 39, in caso di inerzia dell'ente delegato, la giunta regionale invita l'ente a provvedere entro un termine non superiore ai sessanta giorni; decorso inutilmente tale termine, la giunta regionale provvede direttamente al compimento dei singoli atti.

Art. 56.
Poteri sostitutivi

In caso di persistente mancato rispetto dei termini di cui alla presente legge, o nei casi previsti dalla legge 3 gennaio 1978, n. 1, previa diffida a provvedere, la giunta regionale si sostituisce all'ente inadempiente nominando apposito commissario *ad acta* nei trenta giorni successivi al nuovo termine assegnato.

Nel decreto di nomina sono precisati forme, modalità e tempi dell'attività del commissario.

Art. 57.
Piano esecutivo 1979

Per la formulazione del piano esecutivo annuale 1979, di cui al precedente art. 5, gli enti destinatari, di cui all'art. 2, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, presenteranno le proprie richieste alle amministrazioni provinciali, le quali, nei successivi trenta giorni, in conformità a quanto disposto dalla presente legge, trasmetteranno alla giunta regionale una proposta programmatica per il solo esercizio 1979.

Art. 58.
Abrogazioni di norme difformi

Tutte le norme previste da precedenti leggi regionali in contrasto con la presente legge sono abrogate.

Per il prosieguo delle procedure in corso si applicano le norme della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

RUSSO

(552)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 18 settembre 1978, n. 27. **Conto consuntivo 1977.**

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 1° *dicembre* 1978)

(*Omissis*).

(723)

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1978, n. 28. **Istituzione dei consultori familiari nel Molise.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 16 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione della legge n. 405 del 29 luglio 1975, nella prospettiva della riorganizzazione e della programmazione dei servizi sociali e sanitari e nel quadro degli interventi previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente, la regione Molise istituisce e disciplina, nel suo territorio, i consultori familiari

per il servizio di assistenza alla famiglia, di educazione alla procreazione libera e responsabile, di assistenza al singolo e alla coppia sui problemi della sessualità e di tutela sanitaria e sociale dell'infanzia e dell'età evolutiva.

Il consultorio familiare è un servizio di interesse pubblico legato al territorio e ai presidi sociali e sanitari esistenti.

Nel rispetto del pluralismo sociale sancito dalla suddetta legge n. 405 del 29 luglio 1975, il consultorio può essere pubblico e privato.

Art. 2.

Il servizio dei consultori ha le seguenti finalità:

a) garantire un'adeguata informazione e promuovere una valida educazione ed assistenza sociale, sanitaria e psicologica per preparare ad una maternità e paternità libere e consapevoli, per affrontare i problemi della sessualità e della procreazione, per promuovere la tutela dell'infanzia e dello sviluppo armonico dei figli;

b) assicurare, avvalendosi anche degli altri servizi, operanti nel territorio, i mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla promozione ed alla prevenzione della gravidanza, alla procreazione ed all'interruzione della stessa, nei casi e con le modalità prescritte dalla legge n. 194 del 22 maggio 1978;

c) compiere indagini e diffondere conoscenza, in collaborazione con gli altri servizi assistenziali e socio-sanitari, con gli organi collegiali della scuola, con i consigli di fabbrica e di quartiere, con gli organismi rappresentativi di associazioni e forze sociali, sulle situazioni economico-sociali e culturali che possono avere particolare incidenza sulla salute della donna e sullo svolgimento dei rapporti familiari;

d) assicurare la consulenza richiesta dalla problematica minorile, con particolare riferimento agli affidamenti, alle adozioni nonchè ai minori affetti da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali.

Art. 3.

I consultori provvedono a perseguire le finalità di cui al precedente articolo svolgendo le seguenti attività:

a) la preparazione alla maternità e paternità libere e consapevoli, anche mediante visite prematrimoniali, con l'informazione e l'educazione sulla vita sessuale, sulla procreazione e sulla crescita dei figli;

b) le iniziative di educazione sessuale per le comunità, con particolare riguardo ai giovani, anche in collaborazione con gli organi collegiali della scuola;

c) l'assistenza e la consulenza psicologica e sociale in favore dei singoli, della coppia e della famiglia;

d) l'organizzazione dei corsi per la preparazione psico-profilattica al parto;

e) l'informazione sull'uso di tutti i mezzi e metodi contraccettivi esistenti, loro prescrizione in base alle esigenze del singolo e della coppia e loro applicazione secondo le modalità previste dal successivo art 11;

f) l'assistenza per aiutare a superare gli stadi patologici e le situazioni psicologiche e sociali che condizionano negativamente lo sviluppo e l'evoluzione della sessualità nel singolo e nella coppia;

g) l'azione di orientamento e di informazione sulla prevenzione e sulla terapia delle malattie nonchè sulle situazioni di difficoltà di ordine sociale e psicologico che incidono sulla vita sessuale del singolo e della coppia, sul corso della gravidanza e sulla salute del neonato e del bambino;

h) l'assistenza sociale e psicologica alla donna nei casi di interruzione spontanea della gravidanza;

i) l'assistenza per i problemi connessi all'età critica;

l) l'assistenza e la consulenza ai fini dell'adozione e dello affidamento;

m) la raccolta, la divulgazione e la discussione di notizie relative alle condizioni sociali, di lavoro e residenziali che hanno particolare rilevanza ai fini della realizzazione delle finalità che presiedono all'attività dei consultori familiari;

n) la divulgazione di informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi e farmaci addetti a ciascun caso;

o) la consulenza di genetica medica per la prevenzione delle malattie ereditarie e la promozione di ricerche per la individuazione e la eradicazione dei fattori ambientali responsabili della mortalità e morbosità infantile;

p) la ricerca di opportuni raccordi con la magistratura operante nel settore dei giovani e del diritto di famiglia.

Art. 4.

I consultori familiari concorrono a dare piena applicazione alla legge n. 194 del 22 maggio 1978 ed in particolare assistono la donna in stato di gravidanza:

a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti sul territorio;

b) informandola sulle modalità idonee ad ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;

c) attuando direttamente o promuovendo all'ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera *a*);

d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza.

I consultori promuovono, altresì, con la donna e con il padre del concepito, qualora ella lo consenta, l'esame delle possibili soluzioni atte a rimuovere le cause che porterebbero alla interruzione della gravidanza, aiutano la donna a far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre e promuovono ogni opportuno intervento atto a sostenere la sua condizione offrendole, per mezzo della struttura socio-sanitaria, tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto; in essi, inoltre, si attestano le condizioni di urgenza e lo stato di gravidanza che preludono all'interruzione di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 194 del 22 maggio 1978.

Per le donne di età inferiore ai 18 anni, che richiedano lo aborto, i Consultori, oltre ad espletare i compiti previsti nel precedente comma, rimettono al giudice tutelare, entro sette giorni dalla richiesta, una relazione corredata di un motivato parere, allorchè vi siano seri motivi che consiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela oppure, queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimono parere tra loro difforme.

Nei casi d'interruzione della gravidanza della donna interdetta, previsti dall'art. 13 della legge n. 194 del 22 maggio 1978, il medico del consultorio, entro sette giorni dalla richiesta, trasmette al giudice tutelare una relazione contenente ragguagli sulla sua domanda e sulla sua provenienza, sull'atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulla gravità di specie dell'infermità mentale di essa nonchè il parere del tutore, se espresso.

La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori.

Art. 5.

I consultori, seguendo responsabilmente il caso, assicurano, anche mediante l'utilizzazione dei presidi di diagnosi e cura, gli interventi di prevenzione e cura riguardanti:

a) i fattori di sterilità e di alterazioni psico-sessuali, nonchè le malattie veneree;

b) le condizioni morbose che minacciano la salute della donna ed in particolare ogni manifestazione patologica legata all'ambiente ed all'attività di lavoro nonchè la problematica dei tumori della sfera genitale;

c) i rischi che minacciano l'evoluzione della gravidanza ed il normale esito del parto;

d) le condizioni morbose, di ogni tipo, capaci di produrre conseguenze negative sulla prole;

e) le situazioni che minacciano la salute del bambino, oltre che dal punto di vista strettamente sanitario, anche da quello sociale, ambientale e familiare;

f) ogni altra situazione morbosa che possa determinare, in particolare a carico della salute della donna e del bambino;

g) le condizioni morbose in grado di incidere sulla salute e sullo sviluppo del neonato, promuovendo, in particolare, la tempestiva e corretta valutazione delle condizioni dei diversi organi ed apparati del neonato e la prevenzione dei danni legati ad interventi tardivi;

h) l'intervento a favore degli handicappati con particolare attenzione all'integrazione di questi nella comunità scolastica ed all'inserimento nella società e nel lavoro;

i) l'educazione sanitaria relativa all'igiene ed alla dietetica della prima infanzia ed alla prevenzione degli incidenti domestici nonchè la profilassi delle malattie infettive e contagiose;

l) il concorso all'individuazione dei fattori di rischio suscettibili di incidere sulla normale evoluzione della gravidanza al fine di rimuovere e di prevenire le cause di ordine biologico, ambientale e sociale che li determinano.

Art. 6.

Tutto il servizio consultorio, viene svolto nel rispetto delle convinzioni etiche, religiose e dell'integrità fisica degli utenti, assicurando riservatezza e metodologia rispettose della persona e dell'ambiente.

Art. 7.

La Regione copre il fabbisogno sul territorio attraverso la rete dei consultori pubblici, il cui numero viene determinato con il piano regionale dei servizi sanitari e sociali in unità di gestione e di erogazione con tutti gli altri servizi dell'unità locale dei servizi sanitari e sociali.

Fino a quando non si disporrà della rete pubblica sufficiente, il servizio stesso potrà essere assicurato, sempre nel rispetto del fabbisogno citato, utilizzando anche i consultori privati mediante convenzione e nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art. 8.

Lo schema della convenzione sarà predisposto dalla U.L.S.S. interessata ed approvata dalla giunta regionale.

Nessuna limitazione, al di fuori di quelle previste dalle leggi vigenti, è posta ai consultori privati istituiti al di fuori della rete pubblica, fermo restando le condizioni di cui all'art. 8 per i consultori privati convenzionabili.

Art. 8.

I consultori familiari privati convenzionali sono soggetti alla preventiva autorizzazione regionale che è rilasciata dalla giunta regionale previo accertamento dei seguenti requisiti:

accettazione degli obiettivi di programmazione regionale;

presenza di un gruppo di operatori con almeno un medico, un ginecologo, un psicologo, un esperto in materie giuridiche ed un assistente sociale, che lavori secondo i criteri di interdisciplinarietà e di equipe capaci di garantire collegialità di decisioni e coresponsabilità;

gratuità del servizio nei casi di convenzione di cui al precedente art. 7.

Ai fini dell'iscrizione di cui al successivo art. 9, i consultori privati debbono garantire la presenza di un gruppo di operatori con almeno un medico, un ginecologo, uno psicologo, un esperto in materie giuridiche ed un assistente sociale, che lavori secondo criteri di interdisciplinarietà e di equipe capaci di garantire collegiabilità di decisioni e corresponsabilità.

Art. 9.

La regione Molise istituisce un apposito registro pubblico ove sono iscritti tutti i consultori pubblici e privati operanti sul territorio.

Art. 10.

L'attività di diagnosi, consulenza, somministrazione di mezzi svolta dai consultori familiari è gratuita per tutti i cittadini italiani e per gli stranieri residenti o che soggiornino temporaneamente sul territorio regionale.

I cittadini possono rivolgersi ai servizi consultori familiari situati anche in comuni diversi da quelli in cui risiedono.

Art. 11.

Per le prestazioni di cui alla presente legge i consultori familiari si avvalgono essenzialmente delle strutture di base sanitarie, sociali e psicologiche; per ogni altro tipo di assistenza ricorrono agli altri enti operanti nel territorio.

A tale scopo, i presidi socio-sanitari pubblici sono tenuti a fornire le prestazioni richieste dal servizio consultoriale, senza che ciò comporti onere alcuno per l'utente.

Art. 12.

L'onere dei farmaci necessari è a carico dell'Ente o del servizio cui compete l'assistenza sanitaria: nel caso di cittadini sprovvisti di assistenza farmaceutica, l'onere è assunto dalla Regione che, in attesa di un'eventuale modifica della legislazione vigente in materia, vi provvede ai sensi della legge regionale 20 aprile 1977, n. 11 e successive modifiche.

Art. 13.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, stabilisce le modalità per il rilascio delle impegnative per le prestazioni previste dall'art. 11 della presente legge e per la regolamentazione dei rapporti finanziari tra l'U.L.S.S. e gli altri Enti interessati.

Art. 14.

Per il miglior conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge, i consultori familiari provvedono a raccogliere tutti i dati di epidemiologici individuali e generali, la incidenza degli aborti spontanei, i tassi di natalità e mortalità infantile, il tasso degli handicappati, con particolare riferimento all'ambiente sociale e di lavoro e nei presidi sanitari e assistenziali.

Tutti i dati vengono raccolti e trasmessi seguendo metodi ed utilizzando strumenti indicati dalla giunta regionale.

Art. 15.

L'orario di apertura e chiusura del consultorio è fissato in modo da garantire la possibilità di poter usufruire del servizio da parte di tutta la popolazione, considerando sia le caratteristiche della località, sia le varie esigenze sociali.

Art. 16.

Ogni anno, entro il 31 marzo, il consiglio regionale approva, su proposta della giunta regionale, il piano dei contributi per la istituzione ed il finanziamento dei consultori con l'obiettivo di favorire la presenza di un consultorio in ogni zona socio-sanitaria che sarà indicata con legge regionale, assicurando comunque fin dal primo piano di intervento il servizio di consultorio almeno nei centri maggiori della Regione.

Sempre nella prima fase e fino a quando non sarà diversamente disposto, il servizio consultoriale in periferia sarà assicurato in collaborazione con gli operatori socio-sanitari di base.

Art. 17.

Ai fini della redazione del piano di cui al precedente articolo, i comuni o i loro consorzi, attraverso l'U.L.S.S., entro il 15 gennaio di ogni anno, formulano le loro richieste - proposte al presidente della giunta regionale, trasmettendo in allegato anche gli eventuali pareri delle minoranze.

La giunta regionale trasmette entro il mese di febbraio di ogni anno la proposta di piano al consiglio, dopo aver sentito sulla stessa le forze sociali, culturali, sindacali più rappresentative operanti nella Regione e tutte le associazioni femminili presenti a livello regionale.

Art. 18.

Il consultorio familiare pubblico svolge la sua attività di consulenza ed assistenza attraverso un gruppo di lavoro psicosocio-sanitario ed a tale scopo si avvale gratuitamente di attrezzature, strutture e personale degli altri servizi pubblici sanitari e sociali operanti nel territorio, compreso l'ex ONMI.

Nel gruppo di lavoro, di norma, devono essere garantite le seguenti figure professionali:

medico o biologo (specializzati in genetica);
medico ginecologo;
medico pediatra;
medico psichiatra;
esperto in materie giuridiche;
psicologo;
assistente sociale;
assistente sanitaria o ostetrica o infermiera professionale.

Il gruppo di lavoro si avvale di un coordinatore, proveniente preferibilmente da personale specializzato in ginecologia o medicina sociale, con esclusione di figure esterne al gruppo medesimo.

Al fine di sopperire alla mancanza di specialisti all'interno di enti pubblici regionali, gli enti gestori possono stipulare apposite convenzioni con enti e personale esterno.

Il personale di consulenza e di assistenza addetto al consultorio deve in ogni caso essere in possesso del titolo specifico nelle singole discipline, nonchè dell'abilitazione, ove prescritta, all'esercizio professionale.

Per i servizi generali viene utilizzato personale di segreteria ed ausiliario già addetto ai servizi pubblici sanitari e sociali.

L'ente gestore assicura all'interno del consultorio con idonee soluzioni organizzative la piena attuazione delle funzioni previste dall'art. 5 della legge 22 maggio 1978, n. 194.

Art. 19.

Il consultorio deve assicurare la presenza continua del coordinatore, dell'assistente sociale, del personale di segreteria ed ausiliario.

Il coordinatore, con l'ausilio dell'assistente sociale, riceve i casi e li gestisce escludendo ogni atteggiamento direttivo o di smistamento routinante.

I singoli componenti l'equipe di cui al secondo comma del precedente articolo, interessati dal coordinatore, sottopongono il caso per la definizione all'esame collegiale, in riunioni periodiche che avvengono in giorni ed in orari da convenirsi.

Art. 20.

I medici e le ostetriche condotte, su conforme deliberazione del rispettivo comune o consorzio, qualora richiesti, sono tenuti a prestare la loro opera a favore del consultorio che agisce nel proprio territorio.

Art. 21.

La Regione ogni anno inserisce nei piani di formazione professionale corsi, a carattere interdisciplinari, per la qualificazione, riqualificazione e formazione del personale dei consultori.

La parte pratica di tali corsi viene svolta preferibilmente presso strutture socio-sanitarie della Regione.

La Regione per l'impostazione dei corsi e degli incontri di cui all'art. 15 della legge n. 194 del 22 maggio 1978 segue le modalità della legge medesima.

La partecipazione alle iniziative di formazione e qualificazione è obbligatoria per il personale.

Nel quadro delle consultazioni che accompagnano la composizione dei piani di formazione professionale, devono essere sentite le organizzazioni femminili sulla parte degli stessi piani riguardanti i consultori familiari.

Nella fase di prima applicazione della legge e fino a quando la Regione non disporrà delle strutture adeguate, la formazione del personale del servizio consultoriale potrà avvenire mediante borse di studio a numero chiuso da assegnare per concorso su proposta che la giunta regionale presenterà, d'intesa con la commissione consiliare competente, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

I consultori possono ammettere, d'intesa con le scuole e gli istituti di appartenenza, in qualità di tirocinanti, studenti iscritti a corsi attinenti le discipline trattate nei consultori.

I tirocinanti possono assistere alle prestazioni fornite dal servizio unicamente previo consenso dei soggetti interessati.

Deve in ogni caso essere fatto salvo il segreto d'ufficio.

Art. 23.

Su tutti i dati, come sull'attività del consultorio, vige lo obbligo del segreto professionale per gli operatori mentre, per gli altri, valgono le norme in vigore nei confronti delle cartelle cliniche degli ospedali in quanto applicabili.

Art. 24.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione istituisce corsi di aggiornamento per gli operatori sociali e sanitari dipendenti da enti locali, dalla disciolta ONMI e da altri enti pubblici.

Art. 25.

Il servizio consultoriale, quale compito dell'unità locale dei servizi sanitari, rientra nella gestione di quest'ultima.

L'unità locale dei servizi sanitari assicura la partecipazione alla formazione del programma ed alla definizione della metodologia d'intervento mediante un compito rappresentativo dei distretti scolastici, dei sindacati maggiormente rappresentativi, delle organizzazioni dei lavoratori autonomi, di tre rappresentanti di associazioni femminili maggiormente rappresentative in campo nazionale e di una rappresentazione degli utenti.

Sul programma di cui innanzi viene sentita l'assemblea generale degli utenti, da tenersi prima dell'approvazione dello stesso programma da parte dell'organo competente.

La regolamentazione di tale partecipazione avviene contestualmente all'istituzione del servizio e con approvazione dello ente titolare della funzione.

Tale regolamentazione per i problemi legati all'interruzione volontaria della maternità deve contenere l'indicazione delle modalità di collaborazione volontaria delle formazioni sociali di base e delle associazioni del volontariato previste dall'art. 2 della legge n. 194 del 22 maggio 1978.

Il controllo viene effettuato nell'ambito di quello più generale cui è sottoposto per legge l'ente titolare della funzione.

Art. 26.

Il consiglio regionale procede alla ripartizione finanziaria tra i consultori della Regione sulla base di criteri oggettivi quale la popolazione servita, i casi di natalità e mortalità infantile ed i casi di aborti registrati nell'area di gravitazione nello ultimo quinquennio, la situazione socio-sanitaria, l'eccessibilità, l'estensione del servizio in forma mobile a centri periferici sedi di distretti socio-sanitari.

Art. 27.

Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi attribuiti alla Regione ai sensi della legge 27 luglio 1975, n 405 e con quelli che saranno assegnati ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194.

Per l'anno 1978, l'onere presunto di L. 253.694.075 sarà posto a carico del capitolo 3810 dello stato di previsione della spesa del bilancio corrente.

Per gli esercizi successivi si provvederà, con la stessa legge approvativa del bilancio, ad iscrivere, tra le spese correnti, apposito capitolo.

Art. 28.

Fino a quando non funzioneranno le U.L.S.S. l'istituzione e la gestione dei consultori familiari, nel quadro del programma di cui agli articoli 16 e 26 della presente legge sono affidati ai comuni nel cui territorio essi si trovano.

In via di prima applicazione ed al fine di far fronte ai problemi urgenti posti dalle vigenti leggi, i comuni di Campobasso, Isernia, Termoli, Larino, Agnone e Venafro, nell'ordine indicato, sono autorizzati ad istituire e gestire i consultori familiari.

La giunta regionale, sentita la commissione competente, è autorizzata ad approvare i provvedimenti connessi all'istituzione dei consultori di cui al precedente comma.

Art. 29.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 13 novembre 1978.

D'AIMMO

(724)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790610)